

**Messaggio Municipale no. 2020-03 concernente il nuovo Regolamento comunale dei 3 cimiteri di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo-Iseo (Santa Maria)**

Al Consiglio comunale di Bioggio.

Egregio signor Presidente,  
Gentili signore e signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo, per approvazione, il progetto del nuovo Regolamento comunale dei 3 cimiteri del comprensorio, così denominati:

- cimitero di Bioggio,
- cimitero di Bosco Luganese,
- cimitero di Cimo-Iseo (Santa Maria),

come descritto all'art. 1, ricordandovi un piccolo particolare, ossia che il cimitero di Santa Maria, geograficamente, si trova nel territorio del Comune di Vernate.

L'attuale Regolamento è in vigore dal 21.06.2005 ossia da quando, a seguito del Decreto legislativo concernente l'aggregazione con gli ex Comuni di Bosco Luganese e di Cimo, è stato necessario allestire un nuovo Regolamento (unificato, ma rivisto), dal momento che il Decreto prevedeva l'abrogazione di tutti i regolamenti dei 3 ex Comuni.

Per gli abitanti di Cimo che venivano tumulati nel cimitero di Santa Maria, anche dopo l'aggregazione si è però continuato ad applicare quanto previsto dal "Regolamento del Consorzio Cimitero di Santa Maria dei Comuni di Cimo e Iseo" che, allora, era ancora comune a sé.

Rispetto all'aggregazione del 2004, quella del 2008 con l'ex Comune di Iseo non ha richiesto l'abrogazione di tutti i regolamenti: infatti, il Decreto legislativo prevedeva che unicamente quelli del Comune di Iseo (aggregato) venissero a cadere a favore di quelli del Comune di Bioggio (aggregante).

Dopo il 20 aprile del 2008, il Comune di Bioggio è di fatto subentrato all'ex Comune di Iseo anche nel "Consorzio cimitero di Santa Maria di Cimo-Iseo", divenendone quindi il solo Comune partecipe. Il Consiglio Consortile di allora è stato quindi confermato in carica dal Legislativo comunale di Bioggio, per un tempo limitato, al fine di garantire un'amministrazione ad interim ma, soprattutto, per poter attuare lo scioglimento effettivo del Consorzio.

Il Consiglio consortile riconfermato ha quindi approvato lo scioglimento del Consorzio, con immediato passaggio dei beni e dell'attività al Comune di Bioggio.

Con l'approvazione del MM 20/08 inerente lo scioglimento del "Consorzio cimitero di Santa Maria di Cimo-Iseo" da parte del Consiglio comunale di Bioggio e, successivamente, da parte della competente Autorità cantonale, l'Amministrazione del Consorzio ed i relativi organi (Consiglio consortile e Delegazione consortile) sono stati sollevati da ogni compito e scaricati da ogni e qualsiasi responsabilità. Da quel momento, ogni incarico è stato assunto dal nuovo Comune di Bioggio.

**A partire da questa data, anche per il cimitero di Santa Maria-Iseo sono state quindi applicate le disposizioni previste dal Regolamento comunale dei cimiteri dell'anno 2005, come contemplato dal Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Bioggio e di Iseo.**

*Il Regolamento del 2005 necessita ora di una revisione. Lo scopo della stessa consiste nell'uniformare effettivamente la materia a tutti e tre i cimiteri esistenti sul territorio giurisdizionale*

del Comune di Bioggio, al fine di poter garantire un'efficiente, più moderna e soprattutto più chiara gestione degli stessi.

La proposta di nuovo Regolamento prevede, inoltre, uno snellimento della regolamentazione (9 capitoli, al posto degli attuali 14; 46 articoli al posto degli attuali 67). Infatti, alcuni articoli verranno più correttamente regolamentati nell'apposita Ordinanza Municipale, ad esempio:

- gli orari dei servizi funebri, come indicato all'art. 35, cpv. 2 del progetto di nuovo Regolamento,
- gli orari di apertura/chiusura della camera mortuaria,
- le dimensioni delle tombe e dei monumenti, delle lapidi e delle croci,
- la profondità di inumazione della/e salma/e,
- le tasse diverse.

Considerato quanto sopra, **la presentazione di un confronto puntuale tra capitoli e articoli non sempre risulta possibile, anche perché nella proposta di nuovo Regolamento alcuni argomenti sono stati trattati e rivisti in capitoli/articoli diversi, rispetto al Regolamento 2005. Si sono quindi evidenziati, nel dettaglio, i cambiamenti più importanti e sostanziali (con confronto, ove possibile e/o necessario).**

Qui di seguito elenchiamo quindi brevemente la nuova sistemica adottata. Sono stati revisionati tutti i seguenti temi:

#### Capitolo I – Disposizioni generali (art. 1 – 3)

- I – Disposizioni generali (art. 1-3),

È stata cambiata la denominazione di tutti e tre gli articoli.

Inoltre, all'art. 1 (scopo) è stata aggiunta la dicitura riguardante il "Cimitero di Santa Maria Cimo-Iseo" che mancava anche se, di fatto, dal 2008 il Regolamento 2005 è stato applicato anche per questo cimitero.

All'art. 3 (delega), su indicazione della SEL, è stato inserito il collegamento con l'art. 19 del "Regolamento cantonale sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme".

#### Capitolo II – Composizione dei cimiteri (art. 4 – 12)

Questo capitolo è stato interamente rivisto, sia nelle diciture che nel contenuto e raggruppa quanto previsto separatamente nell'attuale Regolamento in vigore ai capitoli:

- IV – Suddivisione dei cimiteri (art. 17-19),
- VIII – Aree per sepolture ventennali (art. 31-33),
- IX – Cinerario (art. 34-36),
- X – Colombario (art. 37-39),
- XI – Tombe di famiglia (art. 40),
- XII – Cappelle private (art. 41-44)
- XIII – Diritti ed obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate (art. 53, cpv. 3 e art. 54, cpv. 2).

#### Modifiche sostanziali rispetto all'attuale Regolamento:

- secondo quanto previsto all'art. 4, oltre ad allestire il piano generale dei cimiteri (già previsto nel Regolamento 2005 – art. 17; dal 2008 i cimiteri però da 2 sono diventati 3), il Municipio deve ora allestire anche i tre piani specifici (ossia dei singoli cimiteri);
- all'art. 6, cpv. 2 e all' art. 7, cpv. 2 viene stabilito un numero massimo consentito di urne sepolte in terra (2), sopra una sola cassa, sia nei posti comuni che nei posti privati. Nei posti privati è ora altresì possibile posare al massimo 2 urne esterne (v. art. 7, cpv. 3).

- la linearità nella sepoltura dei defunti (ordine progressivo e per fila), con questa proposta di nuovo regolamento diventa una regola scritta e quindi obbligatoria. Nei limiti di un'ordinata gestione dei posti in terra (art. 7, cpv. 3) e di un'ordinata gestione delle file dei loculi (art. 10, cpv. 5), il Municipio potrà comunque ancora permettere agli eredi del defunto la scelta del posto (in terra)/fila (loculo);
- **per le tombe in terra private, per le tombe di famiglia la concessione non è più a tempo indeterminato, bensì viene ora fissata una scadenza ben precisa, calcolata a partire dalla prima data di sepoltura** art. 7, cpv. 5 e art. 8, cpv. 5). Questa materia verrà trattata nel dettaglio al capitolo successivo (III);
- **art. 10, cpv. 1-7 Loculi per urne cinerarie:** oltre alla miglior rielaborazione del testo e alla maggior chiarezza degli articoli rispetto all'attuale Regolamento (art. 34-36), è necessario evidenziare l'importante modifica prevista dal progetto di nuovo Regolamento:

<i>Regolamento attuale (art. 34, cpv. 2)</i>	<i>Proposta nuovo Regolamento</i>
<p><sup>2</sup> E' ammessa la prenotazione della fila senza diritto di scelta del loculo.</p> <p><i>(È opportuno sottolineare che anche le riserve dei posti, oltre che quelle delle file, sono tutt'ora tollerate e soprattutto ancora concesse dal Municipio, perché prassi e consuetudine acquisita dal Regolamento dell'ex Comune di Bioggio. Vengono inoltre tutt'ora concesse, seppur non più qui regolamentate, ma comunque prassi e consuetudine acquisita dal Regolamento dell'ex Comune di Bioggio, <b>anche le riserve dei posti in terra privati</b>, con libera scelta del settore e del posto).</i></p>	<p><b>Nessuna.</b></p> <p><b>Non vengono più concesse/autorizzate riserve.</b></p>

- **Loculi per salme (colombario):** viene risolta la questione della carenza dei loculi (v. cpv. 2 e 3 in rosso), sollevata in un recente rapporto allestito dall'ufficio tecnico comunale all'indirizzo del Municipio.

<i>Regolamento attuale (art. 37)</i>	<i>Proposta nuovo Regolamento – art. 11</i>
<p><sup>1</sup> Il colombario del cimitero di Bioggio dispone di loculi a pagamento per l'inumazione, a tempo indeterminato, delle salme e sono assegnati secondo la disponibilità e la progressione risultante al momento della richiesta a seguito di decesso.</p>	<p><sup>1</sup> Il colombario del cimitero di Bioggio dispone di loculi per la tumulazione di salme.</p> <p><sup>2</sup> L'utilizzo di questi loculi per la tumulazione di salme è consentito a chi è già in possesso della relativa concessione al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.</p> <p><sup>3</sup> <b>Non è autorizzata l'attribuzione di nuovi loculi per la tumulazione di salme.</b> I loculi non ancora attribuiti sono convertiti in loculi per il deposito di urne cinerarie. In questi loculi potranno essere depositate un massimo di 5 urne cinerarie.</p> <p><sup>4</sup> La tumulazione di salme deve rispettare le norme indicate dal competente ufficio cantonale.</p> <p><sup>5</sup> Valgono inoltre le norme dei capoversi 5 e 6 dell'art. 10.</p>

- Il cpv. 2 permette quindi a coloro i quali hanno acquistato un posto, pur essendo ancora in vita, alle condizioni dell'attuale Regolamento, di utilizzare il loculo acquistato anche al momento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

- Il cpv. 3, invece, vieta la concessione di nuovi loculi per salme. Ma va oltre. Prevede infatti che i loculi per salme che risulteranno ancora liberi e quindi disponibili al momento dell'entrata in vigore del presente progetto di Regolamento vengano convertiti in loculi per max. 5 urne cinerarie.

➤ **Art. 12 Ossario-cinerario:** viene introdotta la regolamentazione dell'ossario-cinerario, prevista nell'attuale Regolamento solo come breve accenno all'art. 53 – termine delle concessioni e all'art. 54 – abbandono delle tombe.

A differenza di tutte le altre tipologie di sepoltura, l'ossario comunale non prevede la "scadenza della concessione" (v. art. 20, cpv. 2).

*Regolamento attuale (art. 53, cpv. 3 e 54, cpv. 2)*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 12*

<p>Art. 53  <sup>3</sup> Allo scadere della concessione di colombari, cellette ossario o cinerario, se non disposto altrimenti dai parenti, i resti sono riposti nell'ossario comune.</p> <p>Art. 54  <sup>2</sup> Trascorso infruttuoso il termine, il Comune rientra in possesso della concessione e i resti sono deposti in una cella ossario.</p>	<p><sup>1</sup> I cimiteri di Bioggio e di Cimo-Iseo (Santa Maria) dispongono secondo il Piano generale dei cimiteri di un ossario.</p> <p><sup>2</sup> Negli ossari comunali vengono depositati tutti i resti provenienti dalle esumazioni avvenute nei cimiteri comunali a meno che gli eredi non diano indicazioni diverse.</p> <p><sup>3</sup> Vengono depositate anche le ceneri di urne provenienti dai loculi cinerari giunti in scadenza o ceneri provenienti da cremazioni i cui eredi richiedano appositamente la deposizione.</p> <p><sup>4</sup> I costi relativi alla deposizione negli ossari comunali sono assunti dal Municipio.</p> <p><sup>5</sup> Non è prevista nessuna iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati. Le generalità dei defunti sono comunque iscritte nel registro delle inumazioni.</p>
---	---

### Capitolo III – Concessioni (art. 13 – 20)

Anche questo capitolo è stato completamente rielaborato rispetto all'attuale Regolamento in vigore, perché raggruppa quanto previsto ai seguenti capitoli, per quanto concerne la durata delle concessioni per tipo di sepoltura:

- VIII – Aree per sepolture ventennali (art. 32),
- IX – Cinerario (art. 35),
- X – Colombario (art. 37),
- XI – Tombe di famiglia (art. 40),
- XII – Cappelle private (art. 41-44).

Infatti, le **modifiche più importanti** riguardano **la durata delle concessioni private per tipo di sepoltura**, attualmente a tempo indeterminato (ossia senza scadenza), che non è più attuabile, perché lo spazio nei cimiteri diminuisce sempre di più e, in caso di necessità, le tombe concesse a tempo indeterminato non possono essere spurgate in nessun momento, nemmeno in caso di incuria e abbandono.

➤ Valenza

*Regolamento attuale (art. 45, cpv. 1)*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 15, cpv. 1-2*

<p><sup>1</sup> Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente un diritto di superficie per il periodo determinato dal presente Regolamento, ma non la proprietà del terreno.</p>	<p><sup>1</sup> Con la concessione di una tomba o di un loculo si acquisisce unicamente un diritto d'uso, non la proprietà del terreno che rimane del Comune. <i>La concessione non può pertanto essere ceduta, pignorata o sublocata.</i></p>
---	--

	<p><sup>2</sup> Le concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la cui durata non è stata determinata nell'atto di concessione terminano una volta trascorsi 50 anni dal loro rilascio. Queste concessioni potranno essere rinnovate secondo le disposizioni del presente Regolamento.</p>
--	---

➤ È importante soffermarsi sul **cpv. 2 (qui sopra)**, ossia sulle concessioni già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in particolare quelle a tempo indeterminato. Con questa proposta, queste concessioni vengono di fatto trasformate in concessioni a tempo determinato, si concludono cioè trascorsi 50 anni dal loro rilascio. Le stesse potranno comunque essere ancora rinnovate, ma per un periodo inferiore, secondo quanto previsto all'art. 17 e con le modalità previste all'art. 18.

➤ Nella proposta di nuovo Regolamento, con **la stesura dell'art. 17 e relativi capoversi** sono quindi stati aggiunti dei **termini precisi e diversi per ogni tipo di concessione**, come segue:

a) tombe in campo comune:

*Regolamento attuale (art. 32)*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 17, cpv, 1 lett. a)*

<p><sup>3</sup> La durata della concessione è di <u>20 anni</u>, di regola <u>non rinnovabile</u>. Il Municipio decide sulle necessità d'esumazione.</p>	<p>20 anni dalla sepoltura, non rinnovabile. La scadenza è tuttavia differita di 10 anni, in caso di successivo deposito di urne cinerarie. Per le tombe di bambini, la durata della concessione è di 30 anni, non rinnovabile.</p>
--	---

b) tombe private in terra:

*Regolamento attuale (art. 40)*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 17, cpv. 1, lett. b)*

<p><sup>1</sup> Nei campi <u>a tempo indeterminato</u> e a ciò destinati, secondo il piano generale del cimitero, possono essere costruite tombe singole o al massimo doppie.</p>	<p>40 anni dalla prima sepoltura, <u>rinnovabile. Ogni rinnovo ha una durata di 20 anni</u>. Se l'inumazione della salma superiore avviene nell'ultimo ventennio di validità della concessione la scadenza della stessa è automaticamente posticipata di 20 anni senza necessità di un formale rinnovo.</p>
---	---

c) tombe di famiglia con sottostruttura:

*Regolamento attuale*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 17, cpv. 1, lett. c)*

	<p>60 anni dalla prima sepoltura, rinnovabile una sola volta per ulteriori 40 anni. Se la sepoltura dell'ultima salma avviene nell'ultimo ventennio di validità della concessione la scadenza è automaticamente differita di 20 anni senza necessità di un formale rinnovo.</p>
--	---

d) loculi per urne cinerarie:

<i>Regolamento attuale (art. 35)</i>	<i>Proposta nuovo Regolamento – art. 17, cpv. 1, lett. d)</i>
Il loculo è assegnato <u>a tempo indeterminato</u> , in ordine progressivo e per fila, al momento del decesso o di un'esumazione. <sup>1</sup>	40 anni dalla prima tumulazione, <u>rinnovabile</u> . <u>Ogni rinnovo ha la durata di 20 anni</u> . Se l'ultima tumulazione avviene nell'ultimo decennio di validità della concessione la scadenza della stessa è posticipata di 20 anni senza necessità di un formale rinnovo.

e) loculi per salme:

<i>Regolamento attuale (art. 37)</i>	<i>Proposta nuovo Regolamento – art. 17, cpv. 1, lett. e)</i>
<sup>1</sup> Il colombario del cimitero di Bioggio dispone di loculi a pagamento per l'inumazione, <u>a tempo indeterminato</u> , delle salme e sono assegnati secondo la disponibilità e la progressione risultante al momento della richiesta a seguito di decesso.	40 anni <u>senza possibilità di proroga</u> (nuovi non più concessi).

➤ **Art. 17, cpv. 2 – data di avvio delle concessioni** (differenza tra posti comuni e privati)

Nei <u>posti comuni</u> (gratuiti), la concessione parte al momento della sepoltura della salma.	Nei <u>posti privati</u> , la concessione parte dopo il pagamento della tassa prevista al capitolo VIII.
--	--

➤ L'**art. 18** spiega il **rinnovo delle concessioni**:

- sia che è possibile,
- sia come,
- sia entro quale termine,

in base a quanto previsto all'art. 17, cpv. 1, lett. a) – e), oppure come procedere con i resti, in caso di **rinuncia alle stesse (art. 19)**.

Capitolo IV – Sepulture (art. 21 – 23)

In questo capitolo sono stati rielaborati nel dettaglio gli argomenti che, nell'attuale Regolamento, sono trattati al seguente capitolo, risp. ai seguenti articoli:

- VI – Inumazioni (solo art. 22-25)
- Il principio della tumulazione dei domiciliati/attinenti nel cimitero dei comprensori degli ex Comuni rimane invariata (cfr. art. 20, cpv. 2 attuale Regolamento con art. 21 proposta di nuovo Regolamento).
- All'art. 22 "Diritto alla sepoltura" si rielabora quanto previsto all'art. 21 dell'attuale Regolamento "Diritti di tumulazione", viene cioè specificato dettagliatamente, oltre ai domiciliati, quali sono le altre categorie degli aventi diritto alla sepoltura nei 3 cimiteri comunali.
- Infine, all'art. 23, viene "introdotta" l'obbligatorietà della tenuta di un registro delle inumazioni e delle tumulazioni: banca dati che, di fatto, esiste in forma cartacea già dagli anni '70 e, informatizzata, anche dagli anni '2000.
- Contrariamente all'attuale Regolamento (art. 25), nel progetto di nuovo Regolamento non sono più previste inumazioni provvisorie.

### Capitolo V – Esumazioni e spurgo (art. 24 – 25)

Con questi nuovi articoli è stato rielaborato e specificato dettagliatamente quanto previsto dall'attuale regolamento, ossia il capitolo:

- VII – Esumazioni (art. 28-30)
- In particolare, all'art. 25 ("avviso di spurgo" – nuovo) viene spiegato nel dettaglio come, con quali modalità e quando si può procedere con lo stesso e cosa è permesso fare ai concessionari dei posti spurgati, informazioni non contemplate nell'attuale Regolamento.

### Capitolo VI – Norme edilizie, sanitarie e di polizia (art. 26 – 38)

Sono stati raggruppati in un unico grande capitolo (13 articoli), con un titolo più "moderno" e attuale, quanto singolarmente e frammentariamente disciplinato nell'attuale regolamento.

- II – Polizia (art. 4-10),
- II – Servizi Funebri (art. 11-13),
- VI – Inumazioni (solo art. 26-27),
- XIII – Diritti ed obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate (art. 45-55)
- XIV – Disposizioni finali e transitorie (solo art. 56 "Contravvenzioni").

Nel merito della proposta di nuovo Regolamento:

- Alcune norme verranno regolate, d'ora in avanti, tramite Ordinanza Municipale (esempio: gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri, gli orari e le disposizioni dei servizi funebri), come già descritto in alto a pag. 2 del presente MM.
- Con questi nuovi articoli sono stati meglio e più chiaramente disciplinati alcuni aspetti tecnici, come ad esempio: come si deve svolgere la sepoltura (art. 27), la pulizia e la manutenzione del cimitero (art. 32), la coltivazione di fiori e arbusti (art. 33), l'accesso al cimitero (art. 34), la sorveglianza del cimitero (art. 37). Sono state altresì stabilite le eventuali spese derivanti dai lavori di cui agli articoli citati in precedenza e la loro ripartizione.
- È stato introdotto l'aspetto non trascurabile della maggior considerazione ambientale e del suolo. All'art. 28, cpv. 1 è stata per esempio aggiunta la condizione che *il feretro debba essere in legno di "facile decomposizione e biodegradabile"*. Anche al cpv. 5 è stata prevista l'obbligatorietà *dell'urna in materiale biodegradabile, qualora la stessa venga interrata*. In caso contrario, l'urna dovrà essere posata all'interno di contenitori adeguati (in calcestruzzo), debitamente sigillati.
- È stata velocizzata la procedura per la posa di croci, lapidi e monumenti, le cui dimensioni verranno regolate dall'apposita OM: la richiesta non va più presentata al Municipio, bensì all'ufficio tecnico comunale (art. 29, cpv. 1).
- È stata anche introdotta l'obbligatorietà della comunicazione, all'ufficio tecnico comunale, della data e dell'ora della deposizione dell'urna cineraria (art. 36, cpv. 2), sia che avvenga nel loculo, sia che avvenga nella tomba privata, sia che avvenga nella tomba di famiglia. A differenza dell'inumazione della salma in terra o nel colombario, la stessa non avviene infatti il giorno del funerale. Quando possibile, è prevista anche la presenza di un addetto comunale.

➤ Infrazioni – Contravvenzioni

*Regolamento attuale (art. 56)*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 38*

<p>Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento e alle disposizioni cantonali sui cimiteri è punita con multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.-- da applicarsi dal municipio, riservate l'azione penale e di risarcimento dei danni.</p>	<p>Qualsiasi azione non conforme al presente Regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00, <b>da raddoppiarsi in caso di recidiva</b>. Sono inoltre riservate l'azione civile e quella penale.</p>
--	--

Capitolo VII – Camera mortuaria (art. 39)

Qui è stato ripreso, raggruppato in un unico articolo e rielaborato in modo molto più chiaro (in particolare per quanto attiene agli aventi diritto all'utilizzo), quanto previsto dall'attuale Regolamento al capitolo seguente:

- III – Camera mortuaria (art. 14-16)

*Regolamento attuale (art. 14-16)*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 39*

<p><i>Art. 14 Disposizioni</i></p> <p><sup>1</sup> Il cimitero di Bioggio dispone di una camera mortuaria destinata ad accogliere le salme in attesa dell'inumazione o di eventuali indagini.</p> <p><sup>2</sup> In quest'ultimo caso il municipio provvede ad adottare le misure necessarie.</p> <p><sup>3</sup> L'addobbo funebre ed ogni altro intervento relativo ad accogliere le salme, sono completamente a carico del committente.</p> <p><i>Art. 15 Concessione</i></p> <p><sup>1</sup> L'utilizzo della camera mortuaria è soggetta ad autorizzazione da richiedere all'Ufficio tecnico comunale al momento del decesso.</p> <p><sup>2</sup> L'autorizzazione può essere negata qualora l'utilizzo è già stato concesso per altre salme;</p> <p><sup>3</sup> L'utilizzo è pure soggetto ad una tassa applicabile secondo il tariffario del presente Regolamento.</p> <p><i>Art. 16 Orari di apertura</i></p> <p><sup>1</sup> La camera mortuaria, di regola, è aperta dalle ore 09:00 alle ore 20:00.</p> <p><sup>2</sup> Il municipio ha la facoltà di gestire il prolungamento dell'orario.</p>	<p><sup>1</sup> Nella camera mortuaria può essere deposta, in attesa della sepoltura o della cremazione, la salma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di persone domiciliate o dimoranti nel Comune;</li> <li>- di persone attinenti del Comune;</li> <li>- di persone morte nel Comune.</li> </ul> <p><sup>2</sup> In casi particolari possono essere autorizzate occupazioni di salme di altri Comuni, ritenuta la disponibilità della camera.</p> <p><sup>3</sup> <b>In caso di più decessi l'uso della camera avviene per priorità temporale, fa stato il certificato di decesso timbrato dal medico.</b></p>
--	---

Capitolo VIII – Tasse (art. 40 – 43)

Anche qui, come già per quanto avvenuto nel capitolo VI, sono stati apportati grandi cambiamenti.

*Tutte le tariffe sono state rivedute, qualcuna al ribasso, la maggior parte **al rialzo**, rispetto all'attuale Regolamento, secondo quanto previsto al capitolo:*

- XIV – Disposizioni finali e transitorie – Regolamento tariffario (art. 64-67)



## Preambolo

Anche se a pag. 26 dell'attuale Regolamento c'è scritto:

*"Le presenti tariffe per posti a tempo determinato e indeterminato e le tasse diverse non sono applicabili per il cimitero di Santa Maria d'Iseo per il quale valgono le disposizioni vigenti del Regolamento del Consorzio Cimitero di Santa Maria dei comuni di Cimo e Iseo",*

vi ricordiamo che l'attuale Regolamento è entrato in vigore PRIMA dell'aggregazione con l'ex Comune di Iseo e, pertanto, quanto sopra riportato è stato nel frattempo superato dagli eventi. Di fatto, con il Decreto legislativo 2008 riguardante l'aggregazione con l'ex Comune di Iseo, anche per il cimitero di Santa Maria Cimo-Iseo sono state infatti applicate le tariffe previste dall'attuale Regolamento del 2005.

Pertanto, quanto sopra vale anche per le singole descrizioni delle tariffe, dove troverete unicamente citati i cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese.

**Per una migliore comprensione e per permettere un confronto più chiaro, le tasse verranno divise per tipologia di sepoltura.**

Occorre però sottolineare che, a differenza dell'attuale Regolamento, con la proposta di nuovo Regolamento sono previsti 2 diversi gruppi di tasse:

- 1) quelle per la prima concessione (art. 40),
- 2) quelle per il rinnovo della concessione (art. 41).

**Entriamo quindi nel dettaglio del presente capitolo:**

### **Art. 40 – Tasse per la prima concessione**

➤ Tombe in campo comune (secondo quanto previsto all'art. 6)

*Regolamento attuale (art. 64)*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 40, cpv. 1*

Tasse di concessione per adulti e bambini nei Campi, cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese		<ul style="list-style-type: none"><li>• Domiciliati, patrizi e attinenti (art. 22, cpv. a e b)</li><li>• Altri</li></ul>	Esenti <b>CHF. 400.00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Domiciliati</li><li>• Non domiciliati</li></ul>	Gratuita Fr. 500.--		

➤ Tombe private con sepoltura in terra (secondo quanto previsto all'art. 7)

*Regolamento attuale (art. 65)*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 40, cpv. 2*

Tasse di concessione nei Campi, cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese		a) <u>Tomba singola (2 salme)</u>	<b>CHF. 900.00</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Domiciliati</li><li>• Non domiciliati</li></ul>	Fr. 800.-- Fr. 1'500.--	<ul style="list-style-type: none"><li>• Domiciliati, patrizi e attinenti (art. 22, cpv. a e b)</li><li>• Altri</li></ul>	<b>CHF. 1'350.00</b>
		b) <u>Tomba doppia (4 salme) - NUOVA</u>	CHF. 1'800.00
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Domiciliati, patrizi e attinenti (art. 22, cpv. a e b)</li><li>• Altri</li></ul>	CHF. 2'700.00

➤ Tombe di famiglia con sottostruttura (secondo quanto previsto all'art. 8)

*Regolamento attuale*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 40, cpv. 3*

		a) <u>Tomba singole (4 salme)</u>	CHF. 3'000.00
		• Solo domiciliati, patrizi e attinenti (art. 22, cpv. a e b)	
		b) <u>Tomba doppia (8 salme)</u>	CHF. 6'000.00
		• Solo domiciliati, patrizi e attinenti (art. 22, cpv. a e b)	

*L'art. 66 dell'attuale Regolamento disciplina le tasse sia per quanto concerne il colombario (loculi per salme), che per quanto concerne le urne cinerarie.*

*Con la proposta di nuovo Regolamento non è più prevista l'inumazione di salme nel colombario.*

*Qui faremo quindi il confronto con le tasse, unicamente per quanto concerne le urne cinerarie.*

*Dall'art. 66 verranno pertanto estrapolati solo i dati relativi ai costi per la posa delle urne.*

➤ Loculi per urne cinerarie (secondo quanto previsto all'art. 10)

*Regolamento attuale (art. 66)*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 40, cpv. 4, lett. a e b*

<u>Cimitero di Bioggio</u>			a) <u>Loculi per 2 urne cinerarie</u>	
<i>Tasse per inumazioni in celle per urne cinerarie, settori A-H</i>			• Domiciliati, patrizi e attinenti (art. 22, cpv. a e b)	CHF. 900.00
• Domiciliati	Fr. 500.-- Fr. 300.--	Fila pav./soffitto Fila soffitto <b>2 posti</b> , sett. A+E	• Altri	CHF. 1'350.00
	Fr. 700.--	File centrali	Per le <i>file a soffitto e a pavimento</i> è applicato uno <i>sconto del 20%</i> , ossia:	
• Non domiciliati	Fr. 800.-- Fr. 600.--	Fila pav./soffitto Fila soffitto <b>2 posti</b> , sett. A+E	• Domiciliati, patrizi e attinenti (art. 22, cpv. a e b)	CHF. 720.00
	Fr. 1'000.--	File centrali	• Altri	CHF. 1'080.00
<u>Cimitero di Bosco Luganese</u> (e Santa Maria Cimo-Iseo)			b) <u>Loculi per 3 urne cinerarie</u>	
<i>Tasse di concessione nel cinerario, celle per urne cinerarie (solo 2 posti)</i>			• Domiciliati, patrizi e attinenti (art. 22, cpv. a e b)	CHF. 1'200.00
• Domiciliati	Fr. 500.-- Fr. 700.--	Fila in basso File superiori	• Altri	CHF. 1'800.00
			Per le <i>file a soffitto e a pavimento</i> è applicato uno <i>sconto del 20%</i> , ossia:	
• Non domiciliati	Fr. 800.-- Fr. 1'000.--	Fila in basso File superiori	• Domiciliati, patrizi e attinenti (art. 22, cpv. a e b)	CHF. 960.00
			• Altri	CHF. 1'440.00

➤ Loculi per max. 5 urne cinerarie – ex loculi per salme-colombario (secondo quanto previsto all'art. 11)

A pag. 3 del presente MM abbiamo accennato al grande cambiamento inerente le inumazioni delle salme nel colombario che, con questa proposta, DOPO l'entrata in vigore del presente Regolamento NON verranno più concesse.

Attualmente, il colombario dispone ancora di 9 posti/loculi. Gli stessi potranno quindi essere concessi, a chi ne farà richiesta, quali loculi per urne cinerarie che ne potranno contenere fino ad un massimo di 5.

Questa possibilità sarà però ammessa unicamente per i domiciliati, attinenti o patrizi di Bioggio.

Per fare il raffronto tra le tasse, anche se non è un vero e proprio confronto (si parla infatti del costo di 1 salma rispetto a 5 urne), riprendiamo l'art. 66 dell'attuale Regolamento, ma unicamente per la parte riguardante l'inumazione delle salme (quella dei loculi è infatti già stata precedentemente trattata).

*Regolamento attuale (art. 66)*

*Proposta nuovo Regolamento – art. 40, cpv. 4, lett. c*

<i>Colombario</i> <i>Settori 1-4 e 8-9</i>			c) <u>Loculi per max. 5 urne cinerarie</u>	
• Domiciliati	Fr. 1'300.-- Fr. 1'500.--	Fila pav./soffitto File centrali	• Domiciliati, patrizi e attinenti (art. 22, cpv. a e b) – file centrali	CHF. 2'250.00
• Non domiciliati	Fr. 2'000.-- Fr. 2'200.--	Fila pav./soffitto File centrali	Per le <i>file a soffitto e a pavimento</i> è applicato uno <i>sconto del 20%</i> , ossia:  • Domiciliati, patrizi e attinenti (art. 22, cpv. a e b)	CHF. 1'800.00

Come descritto a pag. 5 e 6 del presente MM, con questa proposta di nuovo Regolamento non esistono più le concessioni a tempo indeterminato, ma unicamente concessioni a tempo determinato (minimo 40 anni), che possono essere rinnovate per più periodi.

➤ **Art. 41: il 1° rinnovo delle concessioni** soggiace, a sua volta, al **pagamento di una tassa**, quantificata in **50% di quella iniziale (art. 40)**, come segue:

<sup>1</sup> Tombe in campo comune (art. 6) --> **NON** rinnovabili alla scadenza.

<sup>2</sup> Tombe private con sepoltura in terra (art. 7):

- a) Tomba singola (2 salme):
  - Domiciliati, patrizi e attinenti CHF. 450.00
  - Altri CHF. 675.00
- b) Tomba doppia (4 salme):
  - Domiciliati, patrizi e attinenti CHF. 900.00
  - Altri CHF. 1'350.00

<sup>3</sup> Tombe di famiglia con sottostruttura (art. 8):

(solo domiciliati, patrizi e attinenti)

- a) Tomba singola (4 salme): CHF. 1'500.00
- b) Tomba doppia (8 salme): CHF. 3'000.00

<sup>4</sup> Loculi per urne cinerarie (art. 10):

- a) Loculi per 2 urne:
  - Domiciliati, patrizi e attinenti CHF. 450.00
  - Altri CHF. 675.00
  - Per le file soffitto/pavimento CHF. 360.00 (dom.) – CHF. 540.00 (altri)
- b) Loculi per 3 urne:
  - Domiciliati, patrizi e attinenti CHF. 600.00
  - Altri CHF. 900.00
  - Per le file soffitto/pavimento CHF. 480.00 (dom.) – CHF. 720.00 (altri)
- c) Loculi per 5 urne (ex loculi per salme – art. 11)  
(solo domiciliati, patrizi e attinenti)
  - Per le file soffitto/pavimento CHF. 1'125.00
  - Per le file soffitto/pavimento CHF. 900.00

➤ **Art. 42:** anche i successivi rinnovi delle concessioni sottostanno al pagamento di una tassa, quantificata in **50% di quella prevista per il 1° rinnovo** (art. 41), come segue:

<sup>1</sup> Tombe private con sepoltura in terra (art. 7):

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| a) Tomba singola (2 salme):        |             |
| • Domiciliati, patrizi e attinenti | CHF. 225.00 |
| • Altri                            | CHF. 340.00 |
| b) Tomba doppia (4 salme):         |             |
| • Domiciliati, patrizi e attinenti | CHF. 450.00 |
| • Altri                            | CHF. 675.00 |

<sup>2</sup> Tombe di famiglia con sottostruttura (art. 8):

(solo domiciliati, patrizi e attinenti)

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| a) Tomba singola (4 salme): | CHF. 750.00   |
| b) Tomba doppia (8 salme):  | CHF. 1'500.00 |

<sup>3</sup> Loculi per urne cinerarie (art. 10):

- |  |  |
|--|--|
| a) Loculi per 2 urne:                                |  |
| • Domiciliati, patrizi e attinenti                   | CHF. 225.00                              |
| • Altri  | CHF. 340.00                              |
| • Per le file soffitto/pavimento                     | CHF. 180.00 (dom.) – CHF. 270.00 (altri) |
| b) Loculi per 3 urne:                                |  |
| • Domiciliati, patrizi e attinenti                   | CHF. 300.00                              |
| • Altri  | CHF. 450.00                              |
| • Per le file soffitto/pavimento                     | CHF. 240.00 (dom.) – CHF. 360.00 (altri) |
| c) Loculi per 5 urne (ex loculi per salme – art. 11) |  |
| (solo domiciliati, patrizi e attinenti)              | CHF. 560.00                              |
| • Per le file soffitto/pavimento                     | CHF. 450.00                              |

➤ Passiamo ora al confronto delle cosiddette "tasse diverse".

*Regolamento attuale (art. 67)*

*Proposta nuovo Regolamento*

<i>Regolamento attuale (art. 67)</i>	<i>Proposta nuovo Regolamento</i>
a) tasse per cornici loculi urne per cornici loculi salme per vaso portafiori	Fr. 25.-- Fr. 30.-- Fr. 10.--
b) tassa giornaliera per uso camera mortuaria	Fr. 50.--
c) tassa per posa urne e cassette in tombe esistenti	Fr. 200.--
d) tassa inumazione in tombe private di salme di non attinenti e di non domiciliati	Fr. 300.--
e) tassa di cancelleria per approvazione progetti	Fr. 50.--
f) tassa inumazione provvisoria	Fr. 300.--
g) tassa per posa monumenti, fosse semplici	Fr. 150.--
h) tassa per posa monumenti, fosse doppie	Fr. 300.--

**Nessuna.**

Considerati gli importi e la necessità di poter adottare delle modifiche, a seconda delle esigenze, anche abbastanza velocemente, queste tasse verranno d'ora in avanti disciplinate all'art. 7 della relativa Ordinanza Municipale.

Capitolo IX – Disposizioni finali (art. 43 – 46)

Infine, gli ultimi 4 articoli riprendono quanto previsto dall'attuale Regolamento al seguente capitolo e seguenti articoli:

- XIV – Disposizioni finali e transitorie (art. 57-60)

**Nota conclusiva**

**La bozza del progetto di nuovo Regolamento è già stata preventivamente sottoposta alla Sezione Enti Locali per preavviso. Con scritto del 01.09.2020, la SEL ci ha indicato alcune piccole modifiche da apportare a tre articoli, che sono già state considerate ed eseguite nel progetto che viene sottoposto alla vostra attenzione.**

Allegato al presente messaggio trovate i seguenti documenti:

- A. Il progetto di nuovo Regolamento comunale dei 3 cimiteri di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo-Iseo (Santa Maria);
- B. Il Regolamento dei cimiteri comunali attualmente in vigore (versione 21.06.2005);
- C. La bozza della nuova Ordinanza Municipale.

Tenuto conto di quanto sopra, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

**d e c i d e r e**

- 1. È approvato il nuovo Regolamento comunale dei 3 cimiteri di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo-Iseo (Santa Maria).**
- 2. La sua entrata in vigore sarà decisa dal Municipio, dopo la crescita in giudicato della decisione della ratifica da parte della Sezione Enti Locali e abroga ogni altra disposizione in materia.**
- 3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.**

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:  
  
Eolo Alberti




Il segretario:  
  
Massimo Perlasca

Licenziato con RM. no. 1344/2020 del 14.09.2020

Municipale responsabile: F. Trentini

**Va per rapporto a:**

G	E	AP	P	CT GA	PR
X			X		



**Comune di Bioggio**  
**Ufficio tecnico comunale**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEI CIMITERI DI BIOGGIO,  
BOSCO LUGANESE E CIMO-ISEO  
(SANTA MARIA)**

**R3.5D**

Settembre 2020



## INDICE

<b>CAPITOLO I: NORME GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art 1. Scopo .....	4
Art 2. Competenze .....	4
Art 3. Delega .....	4
<b>CAPITOLO II: COMPOSIZIONE DEI CIMITERI.....</b>	<b>4</b>
Art 4. Piano generale.....	4
Art 5. Suddivisione dei cimiteri .....	5
Art 6. Campo comune .....	5
Art 7. Tombe private con sepoltura in terra .....	5
Art 8. Tombe di famiglia con sottostruttura in cemento (cripte) .....	6
Art 9. Cappelle di famiglia (famedì) .....	6
Art 10. Loculi per urne cinerarie.....	6
Art 11. Loculi per salme .....	7
Art 12. Ossario-cinerario.....	7
<b>CAPITOLO III: CONCESSIONI .....</b>	<b>7</b>
Art 13. Tipi di concessioni.....	7
Art 14. Procedura.....	8
Art 15. Valenza .....	8
Art 16. Obbligo di allestimento.....	8
Art 17. Durata delle concessioni.....	9
Art 18. Rinnovo .....	9
Art 19. Abbandoni.....	9
Art 20. Scadenze .....	10
<b>CAPITOLO IV: SEPOLTURE .....</b>	<b>10</b>
Art 21. Autorizzazioni .....	10
Art 22. Diritto alla sepoltura.....	10
Art 23. Registro delle inumazioni e delle tumulazioni .....	10
<b>CAPITOLO V: ESUMAZIONI E SPURGH.....</b>	<b>11</b>
Art 24. Esumazioni .....	11
Art 25. Avviso di spurgo .....	11
<b>CAPITOLO VI: NORME EDILIZIE, SANITARIE E DI POLIZIA .....</b>	<b>12</b>
Art 26. Posa lapidi sui muri .....	12
Art 27. Doveri dell'addetto alla sepoltura .....	12
Art 28. Feretri e urne cinerarie.....	12
Art 29. Dimensione dei monumenti funebri.....	12
Art 30. Disposizione dei monumenti .....	13
Art 31. Veto lavori.....	13
Art 32. Pulizia e manutenzione.....	13
Art 33. Coltivazione fiori ed arbusti .....	13
Art 34. Accesso al cimitero .....	14
Art 35. Servizio funerario.....	14
Art 36. Deposizione di urne cinerarie.....	14
Art 37. Sorveglianza.....	14
Art 38. Infrazioni.....	14
<b>CAPITOLO VII: CAMERA MORTUARIA .....</b>	<b>15</b>
Art 39. Camera mortuaria.....	15





---

<b>CAPITOLO VIII: TASSE .....</b>	<b>15</b>
Art 40. Tasse per la prima concessione .....	15
Art 41. Tasse per il 1° rinnovo della concessione .....	16
Art 42. Tasse per i successivi rinnovi della concessione .....	17
<b>CAPITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>18</b>
Art 43. Diatribe .....	18
Art 44. Deroghe .....	18
Art 45. Rimedi di diritto .....	18
Art 46. Approvazione ed entrata in vigore .....	19



Il Consiglio Comunale di Bioggio, visti:

- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 (art. 40: Cimiteri, Sepoltura, trasporto di salme);
- il Regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme (Regolamento pompe funebri) del 1. Aprile 2015;

decreta

## Capitolo I: Norme generali

### Art 1. Scopo

- <sup>1</sup> Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza, le tariffe, il disciplinamento della polizia funeraria dei cimiteri comunali di Bioggio, di Bosco Luganese e di Cimo-Iseo (Santa Maria).
- <sup>2</sup> Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali, nonché le competenze del medico cantonale.

### Art 2. Competenze

I cimiteri comunali sono posti sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi. Per il tramite dell'ufficio tecnico comunale esso provvede ad assicurare la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di polizia funeraria.

### Art 3. Delega

Il Municipio ha la facoltà di delegare, alle proprie maestranze o a terzi, la sorveglianza, la manutenzione, le opere di affossatore, le opere di miglioria o incarichi amministrativi e può disporre l'attribuzione di mandati specifici, ritenuto però quanto previsto all'art. 19 del "Regolamento cantonale sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme", ossia il divieto di allestimento di ogni forma di contratto o di accordo tra le strutture sanitarie o i Comuni, che limiti la libertà di scelta dei familiari del defunto o che li esponga a uno stato di dipendenza.

## Capitolo II: Composizione dei cimiteri

### Art 4. Piano generale

- <sup>1</sup> Il Municipio allestisce il Piano generale dei cimiteri, accompagnato dalle normative tecniche.
- <sup>2</sup> Ogni cimitero dispone del proprio piano specifico nel quale sono indicate – in particolare – le tipologie di sepoltura possibili, la disposizione dei posti disponibili e occupati nonché le relative dimensioni.



- <sup>3</sup> Il Municipio veglia ad un utilizzo razionale degli spazi cimiteriali.

#### **Art 5. Suddivisione dei cimiteri**

- <sup>1</sup> I cimiteri si compongono di:
- a) campi comuni (per sepolture di adulti e bambini di età inferiore ai 10 anni)
  - b) campi per tombe private con sepoltura in terra
  - c) zone per tombe di famiglia con sottostruttura in cemento
  - d) cappelle di famiglia (famedì)
  - e) colombari con loculi per urne cinerarie e per salme
  - f) ossari-cinerari
- <sup>2</sup> Il Municipio determinerà, tramite il piano specifico (art. 4, cpv. 2), la ripartizione delle aree di cui alle lettere a-e nei singoli cimiteri a dipendenza degli spazi a disposizione. In casi prettamente eccezionali, il Municipio ha la facoltà di procedere a inumazioni o tumulazioni di urne in luoghi non indicati del presente articolo.

#### **Art 6. Campo comune**

- <sup>1</sup> Per le sepolture in campo comune, le inumazioni hanno luogo in base all'attribuzione stabilita dal Municipio o chi per esso delegato. Non si concedono né eccezioni, né spazi a titolo temporaneo o perpetuo.
- <sup>2</sup> Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare, sotto la superficie del terreno, delle urne cinerarie fino ad un massimo di 2 urne cinerarie previa autorizzazione e riscossione della relativa tassa di concessione.
- <sup>3</sup> La scadenza della concessione viene in ogni modo calcolata dalla data della sepoltura della salma.
- <sup>4</sup> Nel campo comune del cimitero di Bioggio è previsto, secondo il Piano generale dei cimiteri, un settore dedicato alla sepoltura dei bambini fino a 10 anni. In questo campo non è concessa la possibilità di depositare delle urne cinerarie.
- <sup>5</sup> Il Municipio ha la facoltà di provvedere all'esecuzione di spurghi di tombe esistenti qualora la progressione in sequenza lo necessiti. Valgono le disposizioni dell'art. 24-25 del presente Regolamento.

#### **Art 7. Tombe private con sepoltura in terra**

- <sup>1</sup> Nell'area destinata dal piano generale dei cimiteri alle sepolture private possono essere costruite tombe singole (2 salme) o doppie (4 salme).
- <sup>2</sup> In queste tombe possono essere sovrapposte fino ad un massimo di 2 salme. Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare, sotto la superficie del terreno, fino ad un massimo di 2 urne cinerarie previa autorizzazione e riscossione della relativa tassa di concessione.
- <sup>3</sup> È inoltre possibile depositare esternamente, sopra la lastra/pietra tombale, al massimo ulteriori 2 urne cinerarie. Le stesse devono venire fissate e sigillate adeguatamente.
- <sup>4</sup> I posti sono assegnati secondo la progressione risultante al momento della prima richiesta in seguito a decesso. Nel limite di un'ordinata gestione dei posti disponibili, il Municipio potrà tener conto dei desideri del richiedente.



- <sup>5</sup> Le tombe devono essere costruite a regola d'arte. Tutti i costi relativi all'inumazione, in particolare le opere da affossatore, lo smontaggio e l'allestimento di monumenti funebri e incisioni epigrafi, sono di esclusiva competenza e totalmente a carico del concessionario.
- <sup>6</sup> La concessione soggiace al pagamento della tassa per la sepoltura in tombe private. La scadenza della concessione è calcolata dalla data della prima sepoltura.

### **Art 8. Tombe di famiglia con sottostruttura in cemento (cripte)**

- <sup>1</sup> Di regola non è più consentito costruire nuove tombe di famiglia con sottostruttura in cemento. Il Municipio può però accordare, eccezionalmente e secondo disponibilità, l'allestimento di nuove tombe di famiglia lungo i muri divisorii e perimetrali dei cimiteri comunali, definiti nel piano specifico di ogni cimitero.
- <sup>2</sup> Le tipologie di tombe di famiglia con sottostruttura sono due:
  - a) *tomba singola*:  
è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione di una sottostruttura in beton che possa ospitare al massimo 4 salme oppure 12 urne cinerarie. È data facoltà di allestire la tomba di famiglia per sole urne cinerarie.
  - b) *tomba doppia*:  
è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione e supportata da una sottostruttura in beton che possa ospitare al massimo 8 salme oppure 24 urne cinerarie. È data facoltà di allestire la tomba di famiglia per sole urne cinerarie.
- <sup>3</sup> L'attribuzione delle parcelle è di competenza del Municipio, il quale terrà conto, nel limite del possibile, dei desideri del richiedente. La richiesta per questa tipologia di tomba può essere inoltrata prima dell'effettiva necessità per permettere la costruzione della tomba.
- <sup>4</sup> Hanno diritto alla tumulazione nella tomba con sottostruttura il proprietario e la sua famiglia, salvo disposizioni particolari del proprietario stesso. Qualsiasi tumulazione deve essere comunicata preventivamente all'autorità comunale.
- <sup>5</sup> La concessione soggiace al pagamento della tassa per la sepoltura in tombe di famiglia. La scadenza della concessione è calcolata dalla data della prima sepoltura.
- <sup>6</sup> Quando in una tomba risultano occupate tutte le celle, è facoltà del proprietario far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni, in un'urna speciale, previa autorizzazione e osservando le disposizioni sanitarie vigenti.

### **Art 9. Cappelle di famiglia (famedì)**

- <sup>1</sup> Le cappelle di famiglia esistenti sono di durata perenne.
- <sup>2</sup> L'allestimento di nuove cappelle cimiteriali non è consentito.
- <sup>3</sup> Per le cappelle esistenti valgono inoltre le disposizioni dei capoversi 3, 4 e 5 dell'art. 8.

### **Art 10. Loculi per urne cinerarie**

- <sup>1</sup> I singoli cimiteri dispongono di colombari per loculi cinerari che sono delle nicchie in cui vengono depositate le urne cinerarie.
- <sup>2</sup> In ogni loculo possono essere depositate un massimo di 2 urne cinerarie. Nel colombario del cimitero di Bioggio sono pure disponibili loculi per 3 urne cinerarie.
- <sup>3</sup> Non sono ammessi resti funebri che non siano delle ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi depositati nei loculi.



- <sup>4</sup> La concessione soggiace al pagamento della relativa tassa. La scadenza iniziale è fissata al momento del pagamento della concessione per la prima tumulazione.
- <sup>5</sup> Il loculo è assegnato in ordine progressivo e per fila, al momento del decesso o di un'esumazione. Nel colombario del cimitero di Bioggio è concessa al richiedente, nel limite di un'ordinata gestione dei posti disponibili, la scelta della fila.
- <sup>6</sup> La lastra frontale in pietra naturale viene fornita dal Comune.
- <sup>7</sup> I costi per la sigillatura, l'incisione o iscrizione delle epigrafi (nome, cognome, data di nascita e della morte), come pure la posa di fotoceramiche, vasi portafiori o simboli religiosi conformi alle prescrizioni del Municipio, sono a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio.

### **Art 11. Loculi per salme**

- <sup>1</sup> Il colombario del cimitero di Bioggio dispone di loculi per la tumulazione di salme.
- <sup>2</sup> L'utilizzo di questi loculi per la tumulazione di salme è consentito a chi è già in possesso della relativa concessione al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
- <sup>3</sup> Non è autorizzata l'attribuzione di nuovi loculi per la tumulazione di salme. I loculi non ancora attribuiti sono convertiti in loculi per il deposito di urne cinerarie. In questi loculi potranno essere depositate un massimo di 5 urne cinerarie.
- <sup>4</sup> La tumulazione di salme deve rispettare le norme indicate dal competente ufficio cantonale.
- <sup>5</sup> Valgono inoltre le norme dei capoversi 5 e 6 dell'art. 10.

### **Art 12. Ossario-cinerario**

- <sup>1</sup> Tutti e 3 i cimiteri dispongono, secondo il Piano generale, di un ossario.
- <sup>2</sup> Negli ossari comunali vengono depositati tutti i resti provenienti dalle esumazioni avvenute nei cimiteri comunali, a meno che gli eredi non diano indicazioni diverse.
- <sup>3</sup> Vengono depositate anche le ceneri di urne provenienti dai loculi cinerari giunti in scadenza o ceneri provenienti da cremazioni i cui eredi richiedano appositamente la deposizione.
- <sup>4</sup> I costi relativi alla deposizione negli ossari comunali sono assunti dal Municipio.
- <sup>5</sup> Non è prevista nessuna iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati. Le generalità dei defunti sono comunque iscritte nel registro delle inumazioni.

## **Capitolo III: Concessioni**

### **Art 13. Tipi di concessioni**

- <sup>1</sup> Tutte le sepolture nei cimiteri comunali sono soggette a concessione.
- <sup>2</sup> Le concessioni possono essere gratuite o a pagamento.



### **Art 14. Procedura**

- <sup>1</sup> La domanda di concessione va inoltrata in forma scritta al Municipio indicando tipo e luogo della sepoltura richiesta, nome, cognome, attinenza e ultimo domicilio del defunto. Va pure precisato il nominativo e l'indirizzo del concessionario.
- <sup>2</sup> In presenza di più richiedenti, il Municipio può designare più titolari della concessione in via solidale; uno dei titolari dovrà comunque essere designato rappresentante dei concessionari.
- <sup>3</sup> In caso di decesso di un concessionario gli succederanno i suoi eredi. Eventuali accordi tra gli eredi in merito al rilevamento, al loro interno, della concessione, richiedono l'approvazione del Municipio.
- <sup>4</sup> Le concessioni diventano definitive unicamente dopo il pagamento della relativa tassa.

### **Art 15. Valenza**

- <sup>1</sup> Con la concessione di una tomba o di un loculo si acquisisce unicamente un diritto d'uso, non la proprietà del terreno che rimane del Comune. La concessione non può pertanto essere ceduta, pignorata o sublocata.
- <sup>2</sup> Le concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la cui durata non è stata determinata nell'atto di concessione, terminano una volta trascorsi 50 anni dal loro rilascio. Queste concessioni potranno essere rinnovate secondo le disposizioni del presente Regolamento.
- <sup>3</sup> Per necessità di sistemazione o di modifica dei cimiteri o per altre ragioni di interesse pubblico il Municipio può rientrare in possesso di qualunque particella o loculo concesso. Il concessionario dovrà, nel limite del possibile, poter ricevere una sistemazione equivalente e il Comune si assumerà tutti gli oneri relativi alla traslazione dei resti.
- <sup>4</sup> Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione delle cappelle, delle tombe e di monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti, dall'eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

### **Art 16. Obbligo di allestimento**

- <sup>1</sup> Nei campi comuni non è obbligatoria la posa di monumenti. La particella occupata, a spese degli interessati, deve essere tuttavia delimitata con cordoni in pietra e deve indicare il nome e cognome del defunto, la data di nascita e del decesso ed una croce o altro segno pertinente. Non sono permesse altre iscrizioni.
- <sup>2</sup> I concessionari di una tomba privata con sepoltura in terra o di una tomba di famiglia con sottostruttura in cemento sono tenuti ad allestire un monumento funebre entro 2 anni (oppure: 3 anni) dalla concessione.
- <sup>3</sup> Nel caso in cui il concessionario non ottemperasse a questo obbligo il Municipio provvederà, previa diffida scritta, ad una sistemazione della tomba a spese di quest'ultimo.
- <sup>4</sup> Per tutta la durata della concessione i monumenti ed i segni funebri rimangono di proprietà dei concessionari a cui spetta l'obbligo di manutenzione. Nel caso in cui tale onere venisse disatteso il Municipio, previa diffida, interverrà con le necessarie misure a spese del concessionario.
- <sup>5</sup> Il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l'ordine ed il decoro del cimitero. In caso di necessità ha il diritto ed il dovere di intervenire in ogni tempo e di esigere dal concessionario, a sue spese, quanto necessario.



- <sup>6</sup> Il Municipio può ordinare lo spurgo dei campi, delle tombe e dei loculi abbandonati a spese dei concessionari.

### **Art 17. Durata delle concessioni**

- <sup>1</sup> Per le concessioni si applica la seguente durata:
- a) *tombe in campo comune*: 20 anni dalla sepoltura, non rinnovabile. La scadenza è tuttavia differita di 10 anni in caso di successivo deposito di urne cinerarie. Per le tombe di bambini la durata della concessione è di 30 anni, non rinnovabile.
  - b) *tombe private in terra*: 40 anni dalla prima sepoltura, rinnovabile. Ogni rinnovo ha una durata di 20 anni. Se l'inumazione della salma superiore avviene nell'ultimo ventennio di validità della concessione la scadenza della stessa è automaticamente posticipata di 20 anni, senza necessità di un formale rinnovo.
  - c) *tombe di famiglia con sottostruttura*: 60 anni dalla prima sepoltura, rinnovabile una sola volta per ulteriori 40 anni. Se la sepoltura dell'ultima salma avviene nell'ultimo ventennio di validità della concessione la scadenza è automaticamente differita di 20 anni, senza necessità di un formale rinnovo.
  - d) *loculi per urne cinerarie*: 40 anni dalla prima tumulazione, rinnovabile. Ogni rinnovo ha una durata di 20 anni. Se l'ultima tumulazione avviene nell'ultimo decennio di validità della concessione la scadenza della stessa è posticipata di 20 anni, senza necessità di un formale rinnovo.
  - e) *loculi per salme*: 50 anni, senza possibilità di proroga (nuovi non più concessi).
- <sup>2</sup> Le concessioni per le inumazioni nei campi comuni prendono avvio al momento della sepoltura, per i comparti privati dopo il pagamento della tassa prevista. Le concessioni non sono trasferibili.

### **Art 18. Rinnovo**

- <sup>1</sup> Scaduto il periodo di concessione, al concessionario verrà data la possibilità di richiedere entro il termine di 90 giorni, ove possibile, un rinnovo della concessione o formulare eventuali richieste di trasferimento.
- <sup>2</sup> Trascorso tale termine il Municipio avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, in funzione delle necessità del cimitero, di:
- a) concedere un rinnovo della concessione previo pagamento della relativa tassa,  
*oppure*
  - b) concedere il ritiro delle salme o delle urne e deposizione in altro loco, rispettando le normative contemplate dal presente Regolamento.
- <sup>3</sup> Non è concessa la possibilità di esumazione e successiva sepoltura in campo comune, eccezion fatta in caso di ricongiungimento familiare.
- <sup>4</sup> Le spese di asporto/esumazione dei resti sono a carico dei concessionari.

### **Art 19. Abbandoni**

- <sup>1</sup> Coloro che intendono ritirare salme, urne cinerarie o resti presenti in tombe con sepoltura in terra, tombe di famiglia o cappelle la cui concessione non è ancora scaduta dovranno fare richiesta scritta al Municipio.
- <sup>2</sup> Chi richiede l'abbandono deve assumersi la sistemazione dei terreni e la sostituzione a nuovo delle lastre cinerarie in pietra naturale.



- <sup>3</sup> Ai concessionari non è riconosciuto alcun rimborso, né parziale né pro-rata della tassa precedentemente pagata.

### **Art 20. Scadenze**

- <sup>1</sup> Trascorso il periodo di concessione il diritto d'uso cessa e il terreno o il loculo ritorna di dominio del Comune che potrà, a suo insindacabile giudizio:
- a) in assenza d'esigenze di spazio per nuove sepolture lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato,  
*oppure*
  - b) procedere con l'avviso di spurgo a norma dell'art. 25.
- <sup>2</sup> L'ossario comunale non ha scadenza. Qualora si presentasse la necessità di nuovi spazi, il Municipio può procedere ad eventuali cremazioni di resti presenti nell'ossario, inglobando tutti i resti e non singolarmente. Le spese di tale operazione sono a carico del Comune.

## **Capitolo IV: Sepolture**

### **Art 21. Autorizzazioni**

- <sup>1</sup> Nessuna sepoltura è concessa senza l'autorizzazione del Municipio.
- <sup>2</sup> L'assegnazione dei posti nei cimiteri per tutte le tipologie di sepoltura è di esclusiva competenza del Municipio.
- <sup>3</sup> Di regola, le salme o le ceneri delle persone domiciliate o attinenti:
- a) del vecchio comprensorio di Bioggio sono sepolte nel cimitero di Bioggio;
  - b) del vecchio comprensorio di Bosco Luganese sono sepolte nel cimitero di Bosco Luganese;
  - c) del vecchio comprensorio di Cimo ed Iseo sono sepolte nel cimitero di Santa Maria.

### **Art 22. Diritto alla sepoltura**

- <sup>1</sup> Nei cimiteri comunali sono accolte le salme, i resti o le ceneri:
- a) di tutte le persone domiciliate nel territorio comunale, anche se decedute fuori Comune;
  - b) di tutte le persone patrizie o attinenti del Comune;
  - c) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruanti del diritto ad una sepoltura in una cappella o tomba di famiglia;
  - d) delle persone decedute nel territorio del Comune di Bioggio, ma aventi l'ultimo domicilio legale altrove.
- <sup>2</sup> Il Municipio può concedere la sepoltura di persone che, non rientranti nelle precedenti categorie, hanno comunque avuto stretti legami con persone già sepolte nei cimiteri comunali o con il Comune di Bioggio.

### **Art 23. Registro delle inumazioni e delle tumulazioni**

Il Municipio tiene, per ogni cimitero, un registro delle sepolture con i seguenti dati:

- il numero ed il genere della tomba o loculo cinerario attribuito;





- il cognome e nome, il luogo d'attinenza, la data di nascita, la data di morte del defunto;
- l'indirizzo dei concessionari conformemente all'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale;
- eventuali esumazioni o abbandoni di tombe e/o loculi.

## Capitolo V: Esumazioni e spurghi

### Art 24. Esumazioni

- <sup>1</sup> Qualsiasi esumazione deve essere preventivamente approvata dal Municipio.
- <sup>2</sup> Nessuna esumazione può avvenire entro 20 anni dalla concessione.
- <sup>3</sup> Eccezioni a questo articolo possono essere concesse dal Municipio, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità cantonale e di sufficienti garanzie di ottima esecuzione dei lavori di spurgo.

### Art 25. Avviso di spurgo

- <sup>1</sup> Il Municipio, rispettate tutte le condizioni di scadenza elencate negli articoli precedenti potrà procedere all'avviso di spurgo tramite:
  - avviso per forma scritta raccomandata agli eredi, quando gli stessi sono rintracciabili per il tramite dell'Ufficio controllo abitanti;
  - avviso di spurgo pubblicato all'albo comunale;
  - avviso di spurgo pubblicato in cimitero;
  - avviso di spurgo pubblicato sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino;per permettere ai concessionari di
  - asportare il monumento funebre;
  - indicare la destinazione dei resti;
  - depositare i resti nell'ossario comunale, qualora non fosse data altra destinazione.
- <sup>2</sup> Trascorsi 30 giorni da tale pubblicazione il Municipio ha la facoltà, nel caso in cui nessun avente diritto facesse uso delle possibilità sopra indicate, di disporre liberamente ed a sue spese degli spazi da spurgare, procedendo:
  - alla rimozione ed al relativo allontanamento, in discarica, dei segni commemorativi e dei monumenti funebri,
  - alla relativa riesumazione e deposito nell'ossario dei resti esistenti.A partire dal 31° (trentunesimo) giorno, salvo comprovata impossibilità di risposta entro il termine stabilito, nessuna rivendicazione da parte degli eredi potrà più essere presa in considerazione.



# Capitolo VI: Norme edilizie, sanitarie e di polizia

## Art 26. Posa lapidi sui muri

Sui muri dei cimiteri possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc..., unicamente previa autorizzazione del Municipio.

## Art 27. Doveri dell'addetto alla sepoltura

- <sup>1</sup> L'addetto alla sepoltura provvede alle inumazioni e alle esumazioni, rispettando le norme indicate nel presente Regolamento.
- <sup>2</sup> Le dimensioni delle fosse devono avvenire in base alle norme igieniche vigenti nel Canton Ticino.
- <sup>3</sup> È permesso l'utilizzo parziale di mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.
- <sup>4</sup> È facoltà dell'addetto alla sepoltura scegliere la procedura di sepoltura migliore, al fine di garantire un ottimale svolgimento delle esequie.

## Art 28. Feretri e urne cinerarie

- <sup>1</sup> Le salme da inumare in terra devono obbligatoriamente essere rinchiusi in un feretro di legno dolce, di facile decomposizione e biologicamente degradabile.
- <sup>2</sup> Le salme per la sepoltura in contenitori di cemento (cappelle, tombe di famiglia e loculi per salme), devono obbligatoriamente essere rinchiusi in feretri con interni in zinco o simili, accuratamente saldate e munite di valvola di spurgo. Al momento della sepoltura, i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno: non vengono fatte eccezioni a questa regola, nemmeno se legate ad esigenze religiose.
- <sup>3</sup> Ogni feretro deve contenere una sola salma. È fatta eccezione per la madre ed il neonato morti al momento del parto.
- <sup>4</sup> Le urne cinerarie depositate nei loculi del colombario o delle tombe di famiglia devono essere di metallo o di materiale infrangibile, ermeticamente chiuse e possono contenere le ceneri di un'unica salma.
- <sup>5</sup> Le urne cinerarie possono essere depositate direttamente nella terra, unicamente se in materiale biodegradabile (legno, terracotta). Per l'utilizzo di altri materiali sarà obbligatoria la posa all'interno di contenitori adeguati (calcestruzzo), debitamente sigillati.

## Art 29. Dimensione dei monumenti funebri

- <sup>1</sup> Per l'allestimento di croci, lapidi, monumenti in pietra naturale posti sulle fosse o sulle tombe private o di famiglia, occorre inoltrare una richiesta scritta all'Ufficio tecnico comunale.
- <sup>2</sup> Le dimensioni di nuove opere funerarie devono rispettare quanto previsto nell'Ordinanza Municipale, nonché tenere conto di un confacente inserimento ambientale, nel contesto del campo in cui vengono installate e nei confronti delle opere situate nelle vicinanze, segnatamente allorquando le stesse rientrano nei beni culturali tutelati.



- <sup>3</sup> Le dimensioni dei monumenti funebri e delle lapidi devono rispettare quanto previsto nell'Ordinanza Municipale.
- <sup>4</sup> Il Municipio può concedere deroghe per opere funerarie di particolare pregio, a condizione che l'ubicazione non comprometta le peculiarità sopra menzionate.
- <sup>5</sup> Dopo verifica del rispetto delle normative in vigore verrà rilasciata la relativa autorizzazione.
- <sup>6</sup> Le ditte terze che si occupano della posa degli stessi dovranno attenersi strettamente alle disposizioni indicate dall'Ufficio tecnico comunale.
- <sup>7</sup> In caso di errata posa è facoltà del Municipio, in qualsiasi momento, di far rimuovere e mettere a norma i monumenti.

### **Art 30. Disposizione dei monumenti**

- <sup>1</sup> Le croci, le lapidi, i monumenti funebri dovranno essere posati in modo da non costituire pericoli per nessuno o provocare danni a terze persone. Sono vietati i cancelli, le croci a punte aguzze, ecc ....
- <sup>2</sup> Ogni danno che dovesse derivare dalla costruzione, dalla posa di monumenti, lapidi, ecc.... è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario a cui appartengono le opere.
- <sup>3</sup> Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a persone, lapidi o monumenti eretti nel cimitero.

### **Art 31. Veto lavori**

- <sup>1</sup> È vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno del cimitero. Fanno eccezione opere di restauro o di rifinitura che, per loro natura, non possono essere eseguite altrove.
- <sup>2</sup> Nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 28 ottobre e il 5 novembre inclusi è proibito, nel cimitero, qualsiasi lavoro che ecceda l'ordinaria pulizia ed ornamento delle tombe.

### **Art 32. Pulizia e manutenzione**

- <sup>1</sup> Il cimitero va tenuto costantemente pulito in tutta la sua estensione. Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel cimitero vanno man mano asportati dagli interessati, onde evitare ogni possibile ingombro. Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decenti.
- <sup>2</sup> La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci, ecc.... è a carico dei concessionari.
- <sup>3</sup> Quando tale manutenzione facesse difetto, il Municipio vi provvederà d'ufficio a spese dei concessionari.

### **Art 33. Coltivazione fiori ed arbusti**

- <sup>1</sup> Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di 80 cm.
- <sup>2</sup> In caso contrario o quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità nel cimitero il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta opportuni provvedimenti.



### **Art 34. Accesso al cimitero**

- <sup>1</sup> L'accesso al cimitero è libero a tutte le persone. Di regola è sconsigliato l'ingresso al cimitero ai fanciulli che non sono accompagnati da persone adulte.
- <sup>2</sup> È assolutamente vietata l'introduzione di animali nel cimitero.
- <sup>3</sup> Il Municipio ha la facoltà di ordinare la chiusura a chiave del cimitero e di fissare gli orari d'accesso.
- <sup>4</sup> Nei cimiteri sono ammessi solo veicoli funebri o adibiti all'esecuzione di lavori cimiteriali, nonché quelli di ausilio alle persone invalide.
- <sup>5</sup> L'accesso fuori dagli orari prescritti è consentito unicamente a personale operante nel settore funerario o cimiteriale previo accordo con l'Ufficio tecnico comunale.

### **Art 35. Servizio funerario**

- <sup>1</sup> Il servizio funerario è lasciato alla competenza degli eredi, di eventuali rappresentanti del defunto o di chi per essi. Il Municipio provvede solo in caso di mancanza di queste figure.
- <sup>2</sup> Il servizio funebre deve avvenire tramite una ditta del ramo debitamente autorizzata dal Dipartimento competente. I giorni, gli orari e le altre disposizioni riguardanti i funerali sono fissati dal Municipio tramite Ordinanza.

### **Art 36. Deposizione di urne cinerarie**

- <sup>1</sup> Per depositare le urne cinerarie nei loculi cinerari, nelle tombe private o nelle tombe di famiglia è necessario il consenso del Municipio.
- <sup>2</sup> La data e l'ora della deposizione dovranno essere comunicate all'ufficio tecnico comunale. Quando possibile, è prevista la presenza di un addetto comunale.

### **Art 37. Sorveglianza**

La sorveglianza dei cimiteri comunali dovrà assicurare:

- l'esecuzione di opere di inumazione/esumazione in base alle disposizioni municipali;
- la tenuta e l'aggiornamento dei registri inerenti i decessi e le sepolture in cimitero;
- il rispetto delle norme contemplate nel presente Regolamento.

### **Art 38. Infrazioni**

Qualsiasi azione non conforme al presente Regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00, da raddoppiarsi in caso di recidiva. Sono inoltre riservate l'azione civile e quella penale.



# Capitolo VII: Camera mortuaria

## Art 39. Camera mortuaria

- <sup>1</sup> Nella camera mortuaria possono essere deposte, in attesa della sepoltura o della cremazione, la salma:
  - a) di persone domiciliate o dimoranti nel Comune;
  - b) di persone attinenti del Comune;
  - c) di persone morte nel Comune.
- <sup>2</sup> In casi particolari possono essere autorizzate occupazioni di salme di altri Comuni, ritenuta la disponibilità della camera.
- <sup>3</sup> In caso di più decessi l'uso della camera avviene per priorità temporale, fa stato il certificato di decesso timbrato dal medico.

# Capitolo VIII: Tasse

## Art 40. Tasse per la prima concessione

- <sup>1</sup> Tombe in campo comune (art. 6):
 

• Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)	Esenti
• Altri	CHF 400.00
- <sup>2</sup> Tombe private con sepoltura in terra (art. 7):
 

a) <u>Tomba singola</u> (2 salme):	
• Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)	CHF 900.00
• Altri	CHF 1'350.00
b) <u>Tomba doppia</u> (4 salme):	
• Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)	CHF 1'800.00
• Altri	CHF 2'700.00
- <sup>3</sup> Tombe di famiglia con sottostruttura (art. 8):
 

→ riservate unicamente a domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)

a) <u>Tomba singola</u> (4 salme):	CHF 3'000.00
b) <u>Tomba doppia</u> (8 salme):	CHF 6'000.00
- <sup>4</sup> Loculi per urne cinerarie (art. 10):
 

a) <u>Loculi per 2 urne:</u>	
• Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)	CHF 900.00
• Altri	CHF 1'350.00



Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 720.00
  - Altri CHF 1'080.00
- b) *Loculi per 3 urne:*
- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 1'200.00
  - Altri CHF 1'800.00

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 960.00
  - Altri CHF 1'440.00
- c) *Loculi per 5 urne (ex loculi per salme – art. 11)* CHF 2'250.00  
 → riservate unicamente a domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 1'800.00

<sup>5</sup> Le spese di smontaggio e rimontaggio del monumento funebre sono a carico dei concessionari.

#### Art 41. Tasse per il 1° rinnovo della concessione

Le tasse per il 1° rinnovo della concessione ammontano, per tutte le categorie, al 50% delle tasse per la concessione iniziale (art. 40), come segue:

- <sup>1</sup> Tombe in campo comune (art. 6): **non** rinnovabili alla scadenza
- <sup>2</sup> Tombe private con sepoltura in terra (art. 7):
- a) Tomba singola (2 salme):
- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 450.00
  - Altri CHF 675.00
- b) Tomba doppia (4 salme):
- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 900.00
  - Altri CHF 1'350.00
- <sup>3</sup> Tombe di famiglia con sottostruttura (art. 8):  
 → solo domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)
- a) Tomba singola (4 salme): CHF 1'500.00
- b) Tomba doppia (8 salme): CHF 3'000.00
- <sup>4</sup> Loculi per urne cinerarie (art. 10):
- a) Loculi per 2 urne:
- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 450.00
  - Altri CHF 675.00



Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 360.00
- Altri CHF 540.00

b) *Loculi per 3 urne:*

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 600.00
- Altri CHF 900.00

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 480.00
- Altri CHF 720.00

c) *Loculi per 5 urne (ex loculi per salme – art. 11)* CHF 1'125.00  
 → riservate unicamente a domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 900.00

#### **Art 42. Tasse per i successivi rinnovi della concessione**

Le tasse per i successivi rinnovi della concessione ammontano, per tutte le categorie, al 50% delle tasse per il 1° rinnovo (art. 41), come segue:

<sup>1</sup> Tombe private con sepoltura in terra (art. 7):

a) *Tomba singola* (2 salme):

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 225.00
- Altri CHF 340.00

b) *Tomba doppia* (4 salme):

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 450.00
- Altri CHF 675.00

<sup>2</sup> Tombe di famiglia con sottostruttura (art. 8):

→ solo domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)

a) *Tomba singola* (4 salme): CHF 750.00

b) *Tomba doppia* (8 salme): CHF 1'500.00

<sup>3</sup> Loculi per urne cinerarie (art. 10):

a) *Loculi per 2 urne:*

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 225.00
- Altri CHF 340.00

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 180.00
- Altri CHF 270.00

b) *Loculi per 3 urne:*

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 300.00
- Altri CHF 450.00

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 240.00
- Altri CHF 360.00

c) *Loculi per 5 urne (ex loculi per salme – art. 11)* CHF 560.00

→ riservate unicamente a domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b)

Per le file di loculi a soffitto e a pavimento del colombario di Bioggio è applicato un ribasso del 20%, ossia:

- Domiciliati, patrizi e attinenti – art. 22, cpv. a) e b) CHF 450.00

## Capitolo IX: Disposizioni finali

### Art 43. Diatribe

Per quanto non previsto dal presente Regolamento è data facoltà al Municipio di decidere eventuali casi controversi. Saranno prioritariamente considerati il decoro e le peculiarità dei cimiteri comunali.

### Art 44. Deroghe

In via del tutto eccezionale e in presenza di una situazione grave ed inconsueta è data facoltà, al Municipio, di concedere deroghe o delle eccezioni a tutti gli articoli contemplati nel presente Regolamento.

### Art 45. Rimedi di diritto

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato.





## Art 46. Approvazione ed entrata in vigore

- <sup>1</sup> Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- <sup>2</sup> Esso abroga il Regolamento dei cimiteri comunali, versione 21.06.2005.

Per il Municipio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

Adottato nella seduta di Consiglio comunale del .....

Per il Consiglio comunale di Bioggio

La Presidente:

Maruska Gianinazzi

Il Segretario:

Massimo Perlasca

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il xx.xx.2021.

**REGOLAMENTO**

**DEI CIMITERI COMUNALI**

**DEL NUOVO COMUNE DI**

**BIOGGIO**

**REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 21.06.2005**

---

**REGOLAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI**

---

# INDICE

Indice delle abbreviazioni e delle fonti .....	5
CAPITOLO I .....	6
Disposizioni generali .....	6
<i>Art. 1 Campo d'applicazione</i> .....	6
<i>Art. 2 Amministrazione</i> .....	6
<i>Art. 3 Sorveglianza</i> .....	6
CAPITOLO II .....	7
Polizia .....	7
<i>Art. 4 Orari di apertura</i> .....	7
<i>Art. 5 Circolazione</i> .....	7
<i>Art. 6 Animali</i> .....	7
<i>Art. 7 Rifiuti</i> .....	7
<i>Art. 8 Divieto di commercio</i> .....	7
<i>Art. 9 Divieto lavori nei giorni festivi</i> .....	7
<i>Art. 10 Danneggiamenti o manomissioni</i> .....	8
CAPITOLO III .....	9
Servizi funebri.....	9
<i>Art. 11 Generalità</i> .....	9
<i>Art. 12 Orari</i> .....	9
<i>Art. 13 Percorso</i> .....	9
CAPITOLO IV .....	10
Camera mortuaria .....	10
<i>Art. 14 Disposizioni</i> .....	10
<i>Art. 15 Concessione</i> .....	10
<i>Art. 16 Orari di apertura</i> .....	10
CAPITOLO V .....	11
Suddivisione dei cimiteri.....	11
<i>Art. 17 Norme tecniche</i> .....	11
<i>Art. 18 Suddivisione dei luoghi di sepoltura</i> .....	11
<i>Art. 19 Distinzione delle sepolture</i> .....	11
CAPITOLO VI .....	12
Concessioni e tasse .....	12
<i>Art. 20 Autorizzazione</i> .....	12
<i>Art. 21 Diritti di tumulazione</i> .....	12
CAPITOLO VII .....	13
Inumazioni .....	13
<i>Art. 22 Procedura</i> .....	13
<i>Art. 23 Divieti</i> .....	13
<i>Art. 24 Dimensioni delle fosse</i> .....	13
<i>Art. 25 Inumazioni provvisorie</i> .....	13
<i>Art. 26 Urne cinerarie</i> .....	13
<i>Art. 27 Feretri</i> .....	14
CAPITOLO VIII .....	15
Esumazioni .....	15
<i>Art. 28 Specie d'esumazioni</i> .....	15
<i>Art. 29 Avviso per le esumazioni ordinarie</i> .....	15

## COMUNE DI BIOGGIO

<i>Art. 30 Autorizzazione per esumazioni straordinarie</i> .....	15
CAPITOLO VIII .....	16
Aree per sepolture ventennali .....	16
<i>Art. 31 Definizione</i> .....	16
<i>Art. 32 Concessioni</i> .....	16
<i>Art. 33 Contrassegni delle sepolture</i> .....	16
CAPITOLO IX .....	17
Cinerario .....	17
<i>Art. 34 Definizione</i> .....	17
<i>Art. 35 Concessione</i> .....	17
<i>Art. 36 Occupazione loculi e chiusura</i> .....	17
CAPITOLO X .....	18
Colombario .....	18
<i>Art. 37 Reparti e concessioni</i> .....	18
<i>Art. 38 Bara</i> .....	18
<i>Art. 39 Occupazione loculi e chiusura</i> .....	18
CAPITOLO XI .....	19
Tombe di famiglia .....	19
<i>Art. 40 Reparti</i> .....	19
CAPITOLO XII .....	20
Cappelle private .....	20
<i>Art. 41 Concessione</i> .....	20
Cappelle private esistenti <sup>4</sup> .....	20
<i>Art. 42 Tumulazioni</i> .....	20
<i>Art. 43 Bara</i> .....	20
<i>Art. 44 Esumazioni</i> .....	20
CAPITOLO XIII .....	21
Diritti ed obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate .....	21
<i>Art. 45 Limitazioni dei diritti dei concessionari</i> .....	21
<i>Art. 46 Autorizzazioni per opere funerarie</i> .....	21
<i>Art. 47 Dimensioni dei monumenti</i> .....	21
<i>Art. 48 Responsabilità per le costruzioni</i> .....	22
<i>Art. 49 Opere non conformi</i> .....	22
<i>Art. 50 Fondamenta</i> .....	22
<i>Art. 51 Manutenzione delle opere</i> .....	22
<i>Art. 52 Piantagioni e fiori</i> .....	22
<i>Art. 53 Termine delle concessioni</i> .....	22
<i>Art. 54 Abbandono di tombe</i> .....	23
<i>Art. 55 Rinuncia di concessione</i> .....	23
CAPITOLO XII .....	24
Disposizioni transitorie e finali .....	24
<i>Art. 56 Contravvenzioni</i> .....	24
<i>Art. 57 Applicazione contestazioni</i> .....	24
<i>Art. 58 Diritto suppletorio</i> .....	24
<i>Art. 59 Abrogazione</i> .....	24
<i>Art. 60 Entrata in vigore</i> .....	24
REGOLAMENTO TARIFFARIO .....	25
<i>Art. 61 Base legale</i> .....	25
<i>Art. 62 Fatturazione</i> .....	25

## REGOLAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI

<i>Art. 63 Procedura d'incasso</i> .....	25
TARIFE PER POSTI A TEMPO DETERMINATO .....	26
<i>Art. 64 Inumazioni per adulti e bambini</i> .....	26
TARIFE PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO .....	26
<i>Art. 65 Tasse per inumazioni nei campi</i> .....	26
<i>Art. 66 Tasse per inumazioni nel colombario in loculi per salme e celle per urne cinerarie</i> ....	26
Art. 67 TASSE DIVERSE .....	27

## Indice delle abbreviazioni e delle fonti

<b>LOC</b>	Legge organica comunale del 10 marzo 1987 - edizione novembre 2003
<b>LEF</b>	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
<b>Lsan</b>	Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989
<b>DE</b>	Decreto esecutivo concernente l'esumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961
	Regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961
	Regolamento del Consorzio Cimitero di Santa Maria dei comuni di Cimo e Iseo del 2 marzo 1972 e successive modifiche
	Regolamento del cimitero comunale del Comune di Bosco Luganese del 23 dicembre 1970 e successive modifiche
	Regolamento organico e tariffario del Cimitero del Comune di Bioggio del 2 novembre 1981

## CAPITOLO I

### *Disposizioni generali*

#### **Art. 1 Campo d'applicazione**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei cimiteri comunali tenuto conto delle disposizioni cantonali e federali in materia e riservate le competenze del medico delegato.

<sup>2</sup> Il presente Regolamento non è applicabile al cimitero consortile di Santa Maria d'Iseo.

#### **Art. 2 Amministrazione**

<sup>1</sup> I cimiteri sono amministrati dal municipio per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale;

<sup>2</sup> L'Ufficio tecnico provvede alla pulizia, all'ordine, al disciplinamento e al controllo sull'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dalle concessioni.

#### **Art. 3 Sorveglianza**

I cimiteri, di regola, non sono sorvegliati.

## CAPITOLO II

### *Polizia*

#### **Art. 4 Orari di apertura**

Gli orari di apertura e di chiusura sono stabiliti dal municipio e resi pubblici mediante avviso esposto all'entrata principale del cimitero.

#### **Art. 5 Circolazione**

<sup>1</sup> Ai cimiteri si può accedere unicamente a piedi, ad eccezione delle persone disabili.

<sup>2</sup> L'accesso con materiale e mezzi di trasporto per la costruzione di tombe e di monumenti è concesso unicamente previa presentazione del progetto approvato e della relativa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

#### **Art. 6 Animali**

Nei cimiteri non è consentito introdurre animali. L'inosservanza è punita con la multa a norma dell'art. 145 LOC.

#### **Art. 7 Rifiuti**

<sup>1</sup> Tutti i rifiuti provenienti dalla pulizia e dalla manutenzione delle tombe, devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

<sup>2</sup> I materiali edili provenienti dalle costruzioni di privati devono essere sollecitamente rimossi a cura e a spese dell'esecutore dei lavori.

#### **Art. 8 Divieto di commercio**

Nei cimiteri è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori o esporre insegne ed avvisi pubblicitari.

#### **Art. 9 Divieto lavori nei giorni festivi**

<sup>1</sup> Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.

<sup>2</sup> Qualsiasi lavoro da parte dei privati deve essere eseguito durante l'orario normale di lavoro. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio tecnico comunale in casi giustificati.



**Art. 10 Danneggiamenti o manomissioni**

<sup>1</sup> Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori.

<sup>2</sup> E' esclusa ogni responsabilità del Comune in caso di furto.

<sup>3</sup> L'autore di danneggiamenti e manomissioni ai cimiteri è punito con la multa secondo l'art. 145 LOC, riservata l'azione penale.

## CAPITOLO II

### *Servizi funebri*

#### **Art. 11 Generalità**

Il servizio funebre deve avvenire tramite una ditta del ramo debitamente autorizzata dal Dipartimento competente, con attrezzatura idonea e in conformità al Regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961.

#### **Art. 12 Orari**

- <sup>1</sup> I giorni e gli orari dei funerali sono fissati dal municipio con ordinanza.
- <sup>2</sup> Non sono autorizzati funerali la domenica e nei giorni festivi riconosciuti.
- <sup>3</sup> Il Municipio può concedere eccezioni per casi particolari.

#### **Art. 13 Percorso**

Il trasporto dal domicilio, dalla Chiesa o dall'obitorio al cimitero deve avvenire tramite la via più breve e di regola seguendo il percorso determinato dal municipio.

## CAPITOLO III

### *Camera mortuaria*

#### **Art. 14 Disposizioni**

<sup>1</sup> Il cimitero di Bioggio dispone di una camera mortuaria destinata ad accogliere le salme in attesa dell'inumazione o di eventuali indagini.

<sup>2</sup> In quest'ultimo caso il municipio provvede ad adottare le misure necessarie.

<sup>3</sup> L'addobbo funebre ed ogni altro intervento relativo ad accogliere le salme, sono completamente a carico del committente.

#### **Art. 15 Concessione**

<sup>1</sup> L'utilizzo della camera mortuaria è soggetta ad autorizzazione da richiedere all'Ufficio tecnico comunale al momento del decesso.

<sup>2</sup> L'autorizzazione può essere negata qualora l'utilizzo è già stato concesso per altre salme;

<sup>3</sup> L'utilizzo è pure soggetto ad una tassa applicabile secondo il tariffario del presente Regolamento.

#### **Art. 16 Orari di apertura**

<sup>1</sup> La camera mortuaria, di regola, è aperta dalle ore 09:00 alle ore 20:00.

<sup>2</sup> Il municipio ha la facoltà di gestire il prolungamento dell'orario.

## CAPITOLO IV

### *Suddivisione dei cimiteri*

#### **Art. 17 Norme tecniche**

Il municipio allestisce il Piano generale dei cimiteri, accompagnato dalle normative tecniche.

#### **Art. 18 Suddivisione dei luoghi di sepoltura**

L'area dei cimiteri è così suddivisa:

- a) campi per sepolture comuni:
  - tombe per adulti;
  - tombe per bambini fino all'età di 10 anni;
- b) campi per sepolture private (con diritto di costruire cripte sotterranee);
- c) colombario (solo cimitero di Bioggio);
- d) cinerario;
- e) ossario comune destinato ad accogliere, in uno spazio comune, tutti i resti mortali ridotti allo stato di scheletro;
- f) tombe di famiglia esistenti;
- g) cappelle.

#### **Art. 19 Distinzione delle sepolture**

Le sepolture si distinguono in:

- a) gratuite, con concessione temporanea ventennale (campo comune);
- b) a pagamento, con concessione temporanea o a tempo indeterminato.

## CAPITOLO V

### **Concessioni e tasse**

#### **Art. 20 Autorizzazione**

<sup>1</sup> Nessuna salma può essere tumulata nei cimiteri comunali senza l'autorizzazione del municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.

<sup>2</sup> Di regola: le salme di cittadini del vecchio comprensorio di Bioggio sono tumulate nel cimitero di Bioggio; le salme di cittadini del vecchio comprensorio di Bosco Luganese sono tumulate nel cimitero della frazione stessa; le salme di cittadini del vecchio comprensorio di Cimo sono tumulate nel cimitero consortile di Santa Maria d'Iseo.

#### **Art. 21 Diritti di tumulazione**

<sup>1</sup> Nei cimiteri comunali, richiamato l'art. 20.2, sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- a) delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) delle persone decedute fuori dal Comune ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale;
- c) degli attinenti del Comune;
- d) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruente del diritto ad una sepoltura in una tomba di famiglia.

<sup>2</sup> Per casi particolari e motivati il municipio può concedere sepoltura di altre persone.

## CAPITOLO VI

### *Inumazioni*

#### **Art. 22 Procedura**

- <sup>1</sup> Tutte le inumazioni devono essere eseguite di giorno.
- <sup>2</sup> Di principio le inumazioni sono vietate nei giorni festivi riconosciuti.
- <sup>3</sup> I feretri destinati alla sepoltura devono essere di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm.

#### **Art. 23 Divieti**

- <sup>1</sup> Per le inumazioni in terra è vietato l'uso di casse metalliche, di zinco o di legno duro.
- <sup>2</sup> Le salme che a causa di trasporto da altro Cantone o dall'estero o a causa di malattie infettive, si trovano racchiuse in casse metalliche o di legno forte, se non inumate in cappelle o tombe di famiglia, devono essere poste in loculi.

#### **Art. 24 Dimensioni delle fosse**

- <sup>1</sup> Le tombe devono avere le seguenti dimensioni:
  - a) per adulti: da ml 1.80 a ml 2.30 di lunghezza in superficie, da ml 0.80 a ml 1 di larghezza in superficie e ml 1.80 di profondità, a seconda delle tipologie esistenti;
  - b) per bambini fino all'età di 10 anni: ml 1.50 di lunghezza in superficie, ml 0.60 di larghezza in superficie e ml 1.50 di profondità;
- <sup>2</sup> Per la sepoltura di due salme della stessa famiglia in un'unica tomba è concessa a condizione che siano sovrapposte. La prima salma deve essere inumata a una profondità di ml 2.20 per gli adulti e a ml 1.90 per i bambini.

#### **Art. 25 Inumazioni provvisorie**

Per le inumazioni provvisorie è richiesto il cofano di zinco; esse sono autorizzate per un periodo massimo di sei mesi.

#### **Art. 26 Urne cinerarie**

- <sup>1</sup> Le urne cinerarie devono essere di metallo o di materiale infrangibile, ermeticamente chiuse e possono contenere solo le ceneri di una salma.

- <sup>2</sup> Esse potranno essere depositate anche nelle tombe.
- <sup>3</sup> Per la posa nelle fosse deve essere costruito, a spese degli interessati, l'apposito loculo in muratura.
- <sup>4</sup> In superficie è autorizzata la posa di un'unica urna cineraria convenientemente ancorata per il periodo concesso per il defunto inumato nella fossa. Scaduto il termine, l'urna deve essere collocata nei loculi.

**Art. 27 Feretri**

Un feretro non può contenere che una salma. Solo la madre e il neonato, morti nel momento del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

## CAPITOLO VII

### *Esumazioni*

#### **Art. 28 Specie d'esumazioni**

- <sup>1</sup> Le esumazioni sono di due specie: ordinarie e straordinarie.
- <sup>2</sup> Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione. In ogni caso qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione.
- <sup>3</sup> Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservati i disposti di legge.

#### **Art. 29 Avviso per le esumazioni ordinarie**

- <sup>1</sup> La data delle esumazioni ordinarie è pubblicata per un periodo di almeno 15 giorni agli albi comunali e sul Foglio ufficiale.
- <sup>2</sup> I parenti, per quanto è possibile, sono avvertiti singolarmente, con avviso a un solo membro della famiglia, per sè e per i parenti interessati.
- <sup>3</sup> L'incaricato comunale iscrive nell'apposito registro le risultanze di ogni singola esumazione sotto forma di verbale e firmato dai parenti. In assenza di questi, si riterranno senz'altro come accettate le iscrizioni a registro.

#### **Art. 30 Autorizzazione per esumazioni straordinarie**

- <sup>1</sup> Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta delle competenti autorità cantonali che deve essere richiesta al Dipartimento competente, direttamente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
- <sup>2</sup> La materia è regolata dal Decreto esecutivo concernente l'esumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961.
- <sup>3</sup> Salvo in caso d'inchieste dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
- <sup>4</sup> Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del municipio.



<sup>5</sup> Tutte le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

## CAPITOLO VIII

### *Aree per sepolture ventennali*

#### **Art. 31 Definizione**

<sup>1</sup> Sono considerate aree per sepolture ventennali quelle concesse come tali e così indicate sul piano del cimitero.

<sup>2</sup> I campi per le sepolture si suddividono in:

- a) tombe singole e tombe per bambini;
- b) tombe doppie.

#### **Art. 32 Concessioni**

<sup>1</sup> Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del piano del cimitero e occupando i campi nella successione fissata dal municipio.

<sup>2</sup> La concessione di ogni area in campo ventennale può essere gratuita o a pagamento secondo il tariffario del presente Regolamento.

<sup>3</sup> La durata della concessione è di 20 anni, di regola non rinnovabile. Il municipio decide sulle necessità d'esumazione.

#### **Art. 33 Contrassegni delle sepolture**

Nei campi comuni non è obbligatoria la posa di monumenti. La particella occupata, a spese degli interessati, deve essere tuttavia delimitata con cordoni in pietra e deve indicare il nome e cognome del defunto, la data di nascita e del decesso ed una croce o altro segno pertinente, secondo le tipologie esistenti. Non sono permesse altre iscrizioni.

## CAPITOLO IX

### *Cinerario*

#### **Art. 34 Definizione**

- <sup>1</sup> Nei cinerari sono a disposizione i loculi destinati ad accogliere le urne cinerarie.
- <sup>2</sup> E' ammessa la prenotazione della fila senza diritto di scelta del loculo.

#### **Art. 35 Concessione**

Il loculo è assegnato a tempo indeterminato, in ordine progressivo e per fila, al momento del decesso o di un'esumazione<sup>1</sup>.

#### **Art. 36 Occupazione loculi e chiusura**

- <sup>1</sup> A chiusura dei loculi è posata una lastra fornita dal Comune.
- <sup>2</sup> Su di essa è applicato il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte ed una croce o altro segno pertinente, secondo le tipologie esistenti. Non sono permesse altre iscrizioni.
- <sup>3</sup> E' pure permessa l'applicazione di un medaglione con fotografia e un vaso portafiori, secondo le tipologie esistenti.
- <sup>4</sup> Le spese derivanti da quanto sopra sono a carico del richiedente.

<sup>1</sup>Modifica del 19.12.2005 (ratificata dalla Sezione Enti locali il 28.03.2006)

## CAPITOLO X

### *Colombario*

#### **Art. 37 Reparti e concessioni**

<sup>1</sup> Il colombario del cimitero di Bioggio dispone di loculi a pagamento per l'inumazione, a tempo indeterminato, delle salme e sono assegnati secondo la disponibilità e la progressione risultante al momento della richiesta a seguito di decesso.

<sup>2</sup> La tassa di concessione è fissata dal tariffario del presente Regolamento.

#### **Art. 38 Bara**

<sup>1</sup> E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro.

<sup>2</sup> La bara deve essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

<sup>3</sup> A carico del concessionario è posta sotto la bara una bacinella metallica fornita dal Comune.

#### **Art. 39 Occupazione loculi e chiusura**

Per la chiusura dei loculi fanno stato le disposizioni dell'art. 36.

## CAPITOLO XI

### *Tombe di famiglia*

#### **Art. 40 Reparti**

- <sup>1</sup> Nei campi a tempo indeterminato e a ciò destinati, secondo il piano generale del cimitero, possono essere costruite tombe singole o al massimo doppie.
- <sup>2</sup> I posti sono assegnati secondo la progressione risultante al momento della prima richiesta in seguito a decesso.
- <sup>3</sup> Nelle tombe possono essere sovrapposte fino ad un massimo di quattro salme, di regola membri della stessa famiglia.
- <sup>4</sup> Le tombe devono essere costruite a regola d'arte, intonacate internamente con cemento ed ermeticamente chiuse.
- <sup>5</sup> La concessione soggiace alle tasse per inumazione nei campi definite dall'art. 65 del tariffario del presente Regolamento in funzione dei posti destinati ad accogliere le salme che dispone la tomba di famiglia al momento della prima richiesta in seguito a decesso.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Modifica del 19.12.2005 (ratificata dalla Sezione Enti locali il 29.03.2006)



## CAPITOLO XII

### *Cappelle private*

#### **Art. 41 Concessione**

La costruzione di cappelle non è più autorizzata.<sup>3</sup>

### *Cappelle private esistenti*<sup>4</sup>

Per le cappelle private esistenti e a suo tempo concesse sulla base dei Regolamenti precedenti, sono applicabili le seguenti disposizioni.

#### **Art. 42 Tumulazioni**

<sup>1</sup> Hanno diritto alla tumulazione nella cappella il proprietario e la sua famiglia, salvo disposizioni particolari del proprietario stesso.

<sup>2</sup> Qualsiasi tumulazione deve essere comunicata preventivamente all'autorità comunale.

#### **Art. 43 Bara**

E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro. La bara deve essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

#### **Art. 44 Esumazioni**

Quando in una cappella risultano occupate tutte le celle, è facoltà del proprietario far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni, in un'urna speciale. previa autorizzazione e con le cautele previste per le esumazioni dalla Legge sanitaria cantonale.

<sup>3 e 4</sup> Modifiche del 19.12.2005 (ratificate dalla Sezione Enti locali del 28.03.2006)

## CAPITOLO XIII

### ***Diritti ed obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate***

#### ***Art. 45 Limitazioni dei diritti dei concessionari***

<sup>1</sup> Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente un diritto di superficie per il periodo determinato dal presente Regolamento, ma non la proprietà del terreno.

<sup>2</sup> È facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per le modificazioni topografiche dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

<sup>3</sup> Verificandosi questo caso, il municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed il Comune esegue a sue spese la ricostruzione della tomba ed il trasporto del monumento, nonché la traslazione della salma.

<sup>4</sup> In caso di soppressione dei cimiteri o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari e tutti gli obblighi del Comune nei loro confronti. Al Comune rimane l'obbligo di traslare le salme e i resti di salme nel nuovo cimitero, dove i privati dovranno, se così vorranno, rinnovare le concessioni pagando i nuovi diritti.

<sup>5</sup> Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione delle cappelle, delle tombe e dei monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti ad altro cimitero, dall'eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

#### ***Art. 46 Autorizzazioni per opere funerarie***

<sup>1</sup> Il collocamento di lapidi, monumenti e ricordi di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal municipio previa presentazione del relativo progetto, anche per le sepolture temporanee.

<sup>2</sup> I progetti, firmati dal progettista e dal concessionario, devono essere presentati in duplice copia.

<sup>3</sup> Queste opere non possono essere lavorate o incise all'interno dei cimiteri ad eccezione dei piccoli interventi di restauro o di rifinitura che per la loro natura non possono essere eseguiti altrove.

#### ***Art. 47 Dimensioni dei monumenti***

<sup>1</sup> I monumenti, le croci ed altri segni funebri nei posti comuni non devono superare l'altezza di 1,40 ml. Per il cimitero della frazione di Bosco Luganese, l'altezza massima è limitata a 1.20 ml.

<sup>2</sup> Il cordolo di contorno o la lastra di copertura non devono superare la lunghezza di ml 1.80, la

larghezza di ml 0.80 e l'altezza di ml 0.15.

#### **Art. 48 Responsabilità per le costruzioni**

<sup>1</sup> L'esecuzione delle opere, deve essere affidata a imprese qualificate.

<sup>2</sup> Si ritengono responsabili in solido il concessionario e l'assuntore dei lavori per eventuali inosservanze del presente Regolamento e per danni causati, nel corso dei lavori, alla proprietà comunale e ad opere private.

#### **Art. 49 Opere non conformi**

<sup>1</sup> Non è permesso occupare con i cordoni, con le lapidi e con i monumenti, maggior spazio di quello prescritto e concesso.

<sup>2</sup> Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba non conforme alle norme stabilite, deve essere rimossa immediatamente.

#### **Art. 50 Fondamenta**

Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta, secondo le regole dell'arte.

#### **Art. 51 Manutenzione delle opere**

<sup>1</sup> Le cappelle, i sepolcri, i monumenti, le lapidi e in genere qualunque ornamento funebre, devono essere mantenuti sempre in buono stato, a cura e a spese del concessionario.

<sup>2</sup> In caso d'inosservanza, l'ufficio tecnico comunale intima agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

<sup>3</sup> Se gli stessi non provvedono entro il termine fissato, il Comune può intervenire addebitando la spesa al concessionario.

<sup>4</sup> È fatta riserva di quanto previsto per le tombe che risultano abbandonate.

#### **Art. 52 Piantagioni e fiori**

<sup>1</sup> Sulle tombe possono essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purchè mantenuti in modo tale da non ramificare oltre lo spazio assegnato nè superare l'altezza di 0.80 ml.

<sup>2</sup> Lo spazio tra le fosse deve essere in ogni modo salvaguardato.

<sup>3</sup> È vietata in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti spinosi.

<sup>4</sup> Ai privati è vietato collocare intorno alle tombe, sia in terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.

#### **Art. 53 Termine delle concessioni**

<sup>1</sup> Al termine della concessione di una tomba individuale o collettiva tutto ciò che è posto sulla tomba



stessa resta di proprietà dei parenti del concessionario, i quali devono provvedere, entro 30 giorni, alla rimozione.

<sup>2</sup> Nel caso d'inosservanza, il Comune provvede allo spurgo e all'allontanamento del materiale, disponendone come meglio ritiene, addebitando le spese ai parenti.

<sup>3</sup> Allo scadere della concessione di colombari, cellette ossario o cinerario, se non disposto altrimenti dai parenti, i resti sono riposti nell'ossario comune.

#### ***Art. 54 Abbandono di tombe***

<sup>1</sup> Per le tombe, i loculi o i sepolcreti che risultano abbandonati, il Comune pubblica un avviso sul Foglio ufficiale cantonale invitando gli eventuali parenti a far valere i loro diritti entro un anno.

<sup>2</sup> Trascorso infruttuoso il termine, il Comune rientra in possesso della concessione e i resti sono deposti in una cella ossario.

<sup>3</sup> I monumenti funebri e gli accessori sono rimossi e distrutti.

#### ***Art. 55 Rinuncia di concessione***

<sup>1</sup> Nel caso di rinuncia a una particella o a una cella, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato.

<sup>2</sup> Il posto rimasto libero torna in possesso del Comune.

## CAPITOLO XII

### *Disposizioni transitorie e finali*

#### **Art. 56 Contravvenzioni**

Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento e alle disposizioni cantonali sui cimiteri è punita con multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.-- da applicarsi dal municipio, riservate l'azione penale e di risarcimento dei danni.

#### **Art. 57 Applicazione contestazioni**

<sup>1</sup> L'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento compete al municipio. Lo stesso è pure competente per decidere sulle contestazioni relative all'interpretazione del Regolamento, del tariffario e del Piano generale dei cimiteri.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini di legge.

#### **Art. 58 Diritto suppletorio**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.

#### **Art. 59 Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia degli ex Comuni di Bioggio e di Bosco Luganese nonché ogni altra normativa incompatibile o contraria.

#### **Art. 60 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.

## REGOLAMENTO TARIFFARIO

### **Art. 61 Base legale**

Il presente Regolamento tariffario è parte integrante del Regolamento dei cimiteri del nuovo Comune di Bioggio che costituisce la sua base legale.

### **Art. 62 Fatturazione**

- <sup>1</sup> La fatturazione avviene al momento della concessione.
- <sup>2</sup> Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.
- <sup>3</sup> Eventuali reclami sulla fatturazione o altro, devono essere notificate al municipio entro 30 giorni dalla data d'intimazione.
- <sup>4</sup> La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.
- <sup>5</sup> Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

### **Art. 63 Procedura d'incasso**

Il Comune, dopo i richiami, indirizza all'utente in ritardo con il pagamento, un'ultima diffida intimandogli un ultimo termine di pagamento. Trascorso infruttuoso questo termine è avviata la procedura esecutiva.

## **TARIFE PER POSTI A TEMPO DETERMINATO**

Le presenti tariffe per posti a tempo determinato e indeterminato e le tasse diverse non sono applicabili per il cimitero di Santa Maria d'Iseo per il quale valgono le disposizioni vigenti del Regolamento del Consorzio Cimitero di Santa Maria dei comuni di Cimo e Iseo.

### **Art. 64 Inumazioni per adulti e bambini**

Tasse di concessione per adulti e bambini nei Campi, cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese

Tassa di concessione per domiciliati	gratuita
Tassa di concessione per non domiciliati	fr. 500.--

## **TARIFE PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO**

### **Art. 65 Tasse per inumazioni nei campi**

Tasse di concessione nei Campi, cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese

Tassa di concessione per domiciliati (per posto)	fr. 800.--
Tassa di concessione per non domiciliati (per posto)	fr. 1'500.--

### **Art. 66 Tasse per inumazioni nel colombario in loculi per salme e celle per urne cinerarie**

#### **Cimitero di Bioggio**

Tasse di concessione nel colombario, loculi per salme, settori 1-4 e 8-9

Tassa di concessione per domiciliati	fr. 1'300.--	fila pavimento e fila soffitto
	fr. 1'500.--	file centrali
Tassa di concessione per non domiciliati	fr. 2'000.--	fila pavimento e fila soffitto
	fr. 2'200.--	file centrali

Tasse di concessione nel cinerario, celle per urne cinerarie, settore A-H

Tassa di concessione per domiciliati:	fr. 500.--	fila pavimento e fila soffitto
	fr. 300.--	fila soffitto 2 posti, settore A+E
	fr. 700.--	file centrali
Tassa di concessione per non domiciliati:	fr. 800.--	fila pavimento e fila soffitto
	fr. 600.--	fila soffitto 2 posti, settore A+E
	fr. 1'000.--	file centrali

**Cimitero di Bosco Luganese**

Tasse di concessione nel cinerario, celle per urne cinerarie

Tassa di concessione per domiciliati:	fr. 500.--	fila in basso
	fr. 700.--	file superiori
Tassa di concessione per non domiciliati:	fr. 800.--	fila in basso
	fr. 1'000.--	file superiori

La tassa di concessione comprende la chiusura del loculo e la posa della lastra in marmo.

**Art. 67**

**TASSE DIVERSE**

a) tasse per cornici (fotografia esclusa) e per vaso portafiori, bacinelle:	secondo i prezzi correnti
b) tassa giornaliera per uso camera mortuaria	fr. 50.--
c) tassa per posa urne e cassette in tombe esistenti	fr. 200.--
d) tassa d'inumazione in tombe private di salme di non attinenti e non domiciliati	fr. 300.--
e) tassa di cancelleria per approvazione progetti	fr. 50.--
f) tassa d'inumazione provvisoria	fr. 300.--
g) tassa per posa monumenti, fosse semplici	fr. 150.--
h) tassa per posa monumenti, fosse doppie	fr. 300.--

Per quanto non contemplato dal capitolo tasse diverse, fanno stato i prezzi correnti vigenti al momento della richiesta specifica.

Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 21 giugno 2005

Per il Consiglio comunale:

La Presidente:


Il Segretario:

Rosamaria Corsani

Massimo Perlasca

Approvato dal Municipio con RM No. 883/05 del 12 maggio 2005

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 27 settembre 2005



**Comune di Bioggio**  
**Ufficio tecnico comunale**

## **ORDINANZA MUNICIPALE**

# **DISPOSIZIONI E TASSE DIVERSE CIMITERI COMUNALI DI BIOGGIO, BOSCO LUGANESE E CIMO-ISEO (SANTA MARIA)**

Settembre 2020



Il Municipio di Bioggio, richiamati:

- l'art. 192 della LOC e l'art. 44 del RALOC;
- il Regolamento comunale dei 3 cimiteri di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo-Iseo (Santa Maria), in particolare gli artt. 21, 22, 27, 28, 29, 30, 34, 35 e 39,

## **ORDINA**

### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina e regola:

- l'accesso a tutti e 3 i cimiteri comunali,
- l'accesso alla camera mortuaria del cimitero di Bioggio,
- lo svolgimento dei servizi funebri ai cimiteri e le inumazioni,
- le norme edilizie riguardanti le dimensioni e le profondità delle fosse, le dimensioni delle lapidi e dei monumenti funebri,
- il prelievo delle tasse diverse.

### **Art. 2 Accesso ai cimiteri comunali (art. 34 Regolamento)**

- <sup>1</sup> L'accesso ai cimiteri comunali è, di regola, consentito senza particolari limitazioni, ma non prima delle ore 07.00 e non dopo le ore 20.30.
- <sup>2</sup> I cancelli di accesso sono, di regola, sempre aperti.
- <sup>3</sup> Fanno però stato le raccomandazioni per quanto attiene l'ingresso di fanciulli non accompagnati da persone adulte, i divieti previsti per l'ingresso di animali e le eccezioni riservate al personale operante nel settore funerario.

### **Art. 3 Accesso alla camera mortuaria (art. 39 Regolamento)**

- <sup>1</sup> La porta della camera mortuaria si apre automaticamente alle ore 08.00 e si chiude automaticamente alle ore 20.00.
- <sup>2</sup> Potranno essere concesse eventuali deroghe agli orari di cui al cpv. 1, se espressamente richieste dai parenti, previa indicazione all'esterno della camera mortuaria. L'apertura e la chiusura della stessa dovrà avvenire sotto la responsabilità dei parenti o delle Onoranze Funebrì.
- <sup>3</sup> Il transito e/o le manovre sulla pavimentazione in gomma (campetto polivalente in tartan), con qualunque veicolo, è assolutamente vietato. Eventuali danni riscontrati, riconducibili al trasgressore per il tramite della videosorveglianza, saranno posti a suo carico.

### **Art. 4 Servizio funebre ai cimiteri e inumazioni (art. 35 Regolamento)**

- <sup>1</sup> I servizi funebri nei 3 cimiteri comunali e le inumazioni possono avvenire esclusivamente nei giorni feriali, non sono quindi permesse funzioni e sepolture le domeniche e nei giorni festivi ufficiali.
- <sup>2</sup> Di regola, le tumulazioni non sono consentite prima delle ore 09.00 e nemmeno dopo le ore 17.00.





- <sup>3</sup> Unicamente al cimitero di Bioggio, durante gli orari delle pause scolastiche, ossia:
- al mattino, tra le ore 09.45 e le ore 10.15,
  - al pomeriggio, tra le ore 14.45 e le ore 15.15 (mercoledì escluso),
- per il trasporto della salma dalla camera mortuaria alla Chiesa San Maurizio, al corteo funebre **non** è permesso attraversare il piazzale delle scuole.

#### **Art. 5 Dimensioni e profondità delle fosse** (art. 6 e 7 Regolamento)

- <sup>1</sup> Nei cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese, le tombe devono avere le seguenti dimensioni:
- a) *per gli adulti*: da ml 1.80 a ml 2.30 di lunghezza in superficie, da ml 0.80 a ml 1.00 di larghezza in superficie e ml 1.80 di profondità, a seconda delle tipologie esistenti;
  - b) *per i bambini fino all'età di 10 anni*: ml 1.50 di lunghezza in superficie, ml 0.60 di larghezza in superficie e ml 1.50 di profondità;
- <sup>2</sup> È concessa la sepoltura di due salme della stessa famiglia in un'unica tomba, a condizione che siano sovrapposte. La prima salma deve essere inumata:
- a) *per gli adulti*: ad una profondità di 2.20 metri,
  - b) *per i bambini fino all'età di 10 anni*: ad una profondità di 1.90 metri.
- <sup>3</sup> Nel cimitero di Cimo-Iseo (Santa Maria) le tombe devono essere scavate ad una profondità minima:
- a) *per gli adulti*: di metri uno e ottanta centimetri (m. 1.80),
  - b) *per i bambini fino all'età di 10 anni*: di un metro e cinquanta centimetri (m. 1.50).
- <sup>4</sup> Nei campi a concessione determinata e rinnovabile, una prima sepoltura potrà essere fatta a due metri (m. 2.00) di profondità, al fine di utilizzare la fossa per un'altra ulteriore sepoltura, previo accordo con il concessionario.

#### **Art. 6 Progetti e dimensioni delle lapidi e dei monumenti funebri** (art. 29 e 30 del Regolamento)

- <sup>1</sup> Nel cimitero di Bioggio, i monumenti, le croci ed altri segni funebri non devono superare l'altezza di ml 1.40.
- <sup>2</sup> Nel cimitero di Bosco Luganese, l'altezza massima è invece limitata a ml 1.20.
- <sup>3</sup> Il cordolo di contorno o la lastra di copertura, nei cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese, non devono superare la lunghezza di ml 1.80, la larghezza di ml 0.80 e l'altezza di ml 0.15.
- <sup>4</sup> Nel cimitero di Cimo-Iseo (Santa Maria), le costruzioni di nuove tombe devono rispettare le seguenti misure: ml. 1.70 (lunghezza) x ml. 0.75 (larghezza) x ml. 110 (altezza).
- <sup>5</sup> Tutti i progetti e le richieste inerenti le costruzioni e le pose di cui sopra in tutti e 3 i cimiteri comunali devono essere sottoposti, per approvazione, all'ufficio tecnico comunale e vanno inviati in duplice copia.



## Art. 7 Tasse diverse

Sono stati fissati i seguenti importi per le tasse diverse, commisurati alle prestazioni e alle spese sostenute dall'ufficio tecnico comunale (tasse di concessione e di rinnovi delle concessioni escluse):

1.	Tassa rilascio autorizzazione inumazione cassa, inumazione o posa esterna urna/e cineraria/e in tombe esistenti ( <i>domiciliati, attinenti, patrizi</i> ) – a partire dalla 2a. sepoltura	CHF.	200.00
2.	Tassa rilascio autorizzazione inumazione cassa, inumazione o posa esterna urna/e cineraria/e in tombe esistenti ( <i>altri</i> ) – a partire dalla 2a. sepoltura	CHF.	300.00
3.	Tassa rilascio autorizzazione inumazione urna/e cineraria/e in loculi esistenti ( <i>domiciliati, attinenti, patrizi</i> ) – a partire dalla 2a. sepoltura	CHF.	200.00
4.	Tassa rilascio autorizzazione inumazione urna/e cineraria/e in loculi esistenti ( <i>altri</i> ) – a partire dalla 2a. sepoltura	CHF.	300.00
5.	Tassa rilascio autorizzazione posa lapidi e monumenti – tomba singola	CHF.	150.00
6.	Tassa rilascio autorizzazione posa lapidi e monumenti – tomba doppia	CHF.	300.00
7.	Tassa approvazione progetti e schizzi di tombe, monumenti e lapidi	CHF.	50.00
8.	Tassa autorizzazione utilizzo giornaliero camera mortuaria	CHF.	50.00
9.	Tassa vendita cornice porta-fotografia – loculo salma	CHF.	30.00
10.	Tassa vendita cornice porta-fotografia – loculo urna cineraria	CHF.	25.00
11.	Tassa vendita vaso portafiori – solo loculo urna cineraria	CHF.	10.00
12.	Deposito di urne e cassette con i resti negli ossari-cinerari dei 3 cimiteri comunali		-----

## Art. 8 Pagamento delle tasse diverse

- <sup>1</sup> La fatturazione avviene al momento del rilascio dell'autorizzazione o della consegna del materiale.
- <sup>2</sup> La fattura deve essere pagata entro 30 giorni dall'emissione.
- <sup>3</sup> Eventuali reclami sulla fatturazione o altro devono essere notificate al Municipio, entro 15 giorni dalla data di emissione (art. 129, cpv. 1 ROC).
- <sup>4</sup> La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

## Art. 9 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.-- a fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.



### **Art. 10 Disposizioni abrogative**

È abrogata l'Ordinanza Municipale "concernente gli orari per i servizi funebri nei cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese" del 31.01.2007.

### **Art. 11 Rimedi giuridici**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 208 LOC).

### **Art. 12 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Il sindaco:  
  
Eolo Alberti

  
COMUNE DI BIOGGIO

Il segretario:  
  
Massimo Perlasca

- Approvata con Risoluzione Municipale no. .... /2021 del .....
- Pubblicata agli albi comunali dal .....2021 al .....2021